Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — Roma — Martedì, 20 agosto — Numero 196

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 806 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina

PARTE PRIMA
Degli ufficiali in servizio attivo permanente

TITOLO I.
Del grado

Art. 1.

Il grado conferito con decreto reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

Il grado è distinto dall'impiego.

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinunzia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) perdita della cittadinanza;

b) condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

c) Rimozione:

1° per offesa alla Sacra persona del Re, a una delle persone della Famiglia Reale o al reggente durante la reggenza: per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato e all'odio fra le varie classi sociali; per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale;

2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;

2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattisi di sentenza contumaciale pronunziata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall' affissione della sentenza.

La condanna pronunziata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

b) la rimozione e la eliminazione dai ruoli sono applicate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina

TITOLO II.

Dell'impiego

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi o nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Rispetto all'impiego l'ufficiale in servizio attivo permanente può essere:

a) in servizio effettivo;
b) in disponibilità;
c) in aspettativa;
d) dispensato dal servizio attivo permanente.

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

a) che appartiene ad uno dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;

b) che cessa temporaneamente dalla predetta condizione per essere incaricato di un servizio speciale o di una missione.

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del R. esercito o della R. marina e non provveduto d'impiego: ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della R. marina ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

Art. 8.

La disponibilità è applicata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

CAPO IV.

Dell' aspettativa.

§ 1. — Nozione e cause dell'aspettativa.

Art. 10.

L'espettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, e non provveduto d'impiego.

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa se non per una delle seguenti cause:

a) riduzione di quadri;
b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere *c*), *d*) ed *e*) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto reale.

§ 2. — Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in apettativa per la stessa causa.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare due terzi dei posti che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetti l'iscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia

cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

§ 3. — Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni se per infermità, o ai due anni se per motivi speciali.

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

§ 4. — Aspettativa per sospensione dall'impiego.

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, in seguito a verdetto di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

Art. 21.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego perderà nel ruolo organico cui appartiene un numero di posti proporzionato alla durata dell'aspettativa.

Il regolamento stabilirà per ogni ruolo e grado tale proporzione e le modalità dell'applicazione.

Le disposizioni di questo articolo sono applicate anche agli ufficiali che, nei casi stabiliti dalle vigenti leggi, incorrono in perdita di anzianità di grado.

Art. 22.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Art. 23.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

Art. 24.

Fuori dei casi indicati nell' art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall' impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione, o l' arresto per un tempo non inferiore a due mesi.

Art. 25.

È in facoltà del ministro di collocare in aspettativa per sospensione dall'impiego l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, fin dal giorno della emissione del mandato di cattura o di comparizione, e per tutta la durata del procedimento.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato nei suoi diritti. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'ufficiale può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

L'ufficiale, sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto d'invocare il verdetto del Consiglio di disciplina contemplato nell'art. 22.

§ 5. — Disposizioni comuni alle varie aspettative.

Art. 26.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 27.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 28.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto reale.

Il decreto reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 29.

La dispensa dal servizio attivo permanente non può essere data se non in seguito a domanda dell'ufficiale, o per una delle cause seguenti:

a) per collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, secondo le norme delle leggi relative;

b) per riforma, in conseguenza d'infermità permanenti ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli articoli 16 e 17 della presente legge;

c) per collocamento in congedo provvisorio, secondo le norme dell'apposita legge;

d) per avere contratto matrimonio senza il regio assentimento ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso.

Art. 30.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti per regolamento approvato con decreto reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è data per decreto reale, in cui è indicata la causa del provvedimento.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina

Capo I.

Ordinamento.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 31.

I Consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina si compongono di sette membri di vario grado, secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 32.

L'ufficiale del R. esercito o della R. marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli articoli 45 e 51.

Art. 33.

Il Consiglio di disciplina, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata.

Art. 34.

Quando, per un medesimo fatto, o più fatti connessi, siano sottoposti allo stesso Consiglio di disciplina ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 35.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.

Egualmente se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove siano sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

Art. 36.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina, l'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio appartenga al R. esercito o alla R. marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge, secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

Art. 37.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato, e di capi di stato maggiore del R. esercito e della marina;

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della Famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina, o che sono membri della Commissione di cui all'art. 70;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

Art. 38.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente:

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 39.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di ricusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

Art. 40.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio sarà eletto dai membri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Art. 41.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina e purchè compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.

§ 2. — Disposizioni speciali per il R. esercito.

Art. 42.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio: e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano

sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, o, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.

Art. 43.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 44.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa;

b) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio sia un ufficiale generale, dall'ufficiale generale meno anziano presente alla capitale, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggior generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

Art. 45.

Per gli ufficiali delle RR. truppe dislocate nei presidî delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto reale, ferme le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

§ 3. — Disposizioni speciali per la Regia marina.

Art. 46.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 47.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale, dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Art. 48.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della R. marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del R. esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fattta:

a) nel caso preveduto nell'art. 46, dal capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, più elevato in grado o più anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 47, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità.

Art. 50.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

Art. 51.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobiliate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme restando le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

Capo II.

Procedura.

§ 1. — Atti preliminari.

Art. 52.

L'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso dal ministro della guerra o della marina, accompagnandolo coi rapporti, inchieste e con ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare, che, a norma degli articoli 44, 49, 50, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio di disciplina.

Art. 53.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comperre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facol[illegible]ui all'art. 41, dovrà, entro il termine di giorni tre da quell[illegible]ella suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

Art. 54.

Il presidente del Consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio.

Art. 55.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall' autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio, nonchè le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.

Art. 56.

È affidato all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o l'audizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

Art. 57.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

Art. 58.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, può riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtù dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e prenderne gli appunti che ravvisi opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze, salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio di disciplina.

Art. 59.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

§ 2. — Discussione.

Art. 60.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

Art. 61.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

In questo caso, neanche l'ufficiale che assiste quello sottoposto a procedimento disciplinare, potrà intervenire alle udienze del Consiglio.

Art. 62.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare, i quali rimangono a disposizione del Consiglio durante la seduta e dovranno essere firmati da tutti i componenti di esso.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

Art. 63.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Art. 64.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale sottoposto a Consiglio ed a quello che eventualmente lo assista, di esporre le ragioni a difesa.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e sono controfirmate da esso e dall'ufficiale che eventualmente lo assiste.

Il presidente unisce questo allegato al verbale, ed espone, in foglio a parte, le ragioni per le quali non abbia creduto accogliere

nuovi documenti o ammettere nuove testimonianze, se furono richieste dall'ufficiale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

§ 3. — Deliberazione.

Art. 65.

Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Art. 66.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Art. 67.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « Il signor . . . . . è nel caso di essere rimosso per . . . . .? ovvero: eliminato dai ruoli per . . . . .? », enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattisi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « Il signor . . . . . in aspettativa per sospensione dall'impiego è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »; per il caso di cui all'art. 22, la questione è posta con la formola: « Il signor . . . . . in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? ».

Art. 68.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

Art. 69.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

Art. 70.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva, prima di emettere la sua decisione, per assicurarsi soltanto che siano osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Il parere emesso dal Consiglio di disciplina non può essere modificato dal ministro se non in favore dell'ufficiale.

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo

TITOLO I.

Del grado

Art. 71.

Fuori dei casi preveduti nel n. 1, lettera *d*), dell'art. 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo:

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare:

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

Art. 72.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con dereto Reale, negli altri casi.

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 73.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in congedo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1° fuori servizio;

2° in servizio temporaneo;

3° dispensato da ogni eventuale servizio.

Normalmente l'ufficiale in congedo è fuori servizio, ed anche in tale posizione è soggetto alle speciali disposizioni di carattere disciplinare che saranno stabilite con decreto reale.

Art. 74.

L'ufficiale in congedo, fuori servizio, non è provveduto d'impiego. Esso è però inscritto in determinati ruoli per eventuali servizi, secondo la categoria cui appartiene ed a norma delle leggi speciali.

Art. 75.

L'ufficiale in congedo, allorchè è chiamato a prestare servizio temporaneo, è provveduto d'impiego durante la permanenza in servizio e può anche, per quel tempo, appartenere a quadri organici del R. esercito o della R. marina.

Art. 76.

È dispensato da ogni eventuale servizio l'ufficiale in congedo che, avendo cessato definitivamente dal servizio in base a leggi speciali non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

Art. 77.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina

Art. 78.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 79.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa, stabiliti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 247; 19 luglio 1909, n. 493, e 17 luglio 1910, n. 531

Art. 80.

Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, si trovino nelle condizioni di dover incorrere in perdita di anzianità di grado, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21, sempre quando non risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Art. 81.

I Consigli di disciplina che, all'atto della promulgazione della presente legge, siano già stati disposti o convocati o siano in corso senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.

Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole all'ufficiale.

Art. 82.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Nelle predette disposizioni verranno altresì indicati i titoli necessari pel conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella della composizione del Consiglio di disciplina.

A) Per gli ufficiali del R. esercito.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggior generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenente	—	—	1	1	1	2	2	—
Capitano	—	1	1	1	2	2	—	—
Maggiore	—	1	1	3	2	—	—	—
Tenente colonnello	—	1	3	3	—	—	—	—
Colonnello	1	3	3	—	—	—	—	—
Maggior generale	4	3	—	—	—	—	—	—
Tenente generale	7	—	—	—	—	—	—	—

B) Per gli ufficiali della R. marina.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	—	—	1	1	1	2	2	—
Tenente di vascello	—	—	1	1	2	2	—	—
Capitano di corvetta	—	1	1	3	2	—	—	—
Capitano di fregata	—	1	3	3	—	—	—	—
Capitano di vascello	1	3	3	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	4	3	—	—	—	—	—	—
Vice ammiraglio	7	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ne il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

ia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

lella legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo li che autorizza il Governo a dare le l'applicazione della legge stessa e per coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE PRIMA.

Degli ufficiali in servizio attivo permanente

TITOLO I.

Del grado

Art. 1.

L'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno della partecipazione ufficiale del decreto Reale di nomina.

Art. 2.

L'ufficiale che intenda rinunziare al grado deve farne esplicita domanda per via gerarchica, e senza indicarne i motivi, al Ministero della guerra o della marina.

La rinunzia al grado non ha effetto che con la sua accettazione.

La rinunzia ha effetto dal giorno successivo alla partecipazione ufficiale del decreto Reale col quale è accettata.

L'accettazione della rinunzia estingue l'azione disciplinare.

La facoltà di chiedere la rinunzia al grado è sospesa dal giorno in cui è dichiarata la mobilitazione.

Art. 3.

La perdita della cittadinanza, quale causa di perdita del grado, si verifica negli stessi casi nei quali è sancita dalla legge generale sulla cittadinanza.

I pubblici ufficiali nel Regno e i regi agenti diplomatici o consolari all'estero, quando abbiano notizia che un ufficiale si trovi in alcuno dei casi di perdita della cittadinanza, debbono riferirne al Ministero della guerra o della marina.

Il Ministero, esaurite le opportune indagini, contesta il fatto, mediante nota speciale, all'ufficiale interessato e gli prefigge un termine per le sue osservazioni a difesa.

Trascorso tale termine, il Ministero promuove il decreto Reale che dichiara la incorsa perdita del grado, dandone poscia partecipazione all'ufficiale.

Il riacquisto della cittadinanza non importa la reintegrazione nel grado.

Art. 4.

Nel caso preveduto dall'articolo 2 lettera *b)* n. 1 della legge, per determinare se l'ufficiale condannato, per più delitti concorrenti, a pena restrittiva maggiore di tre anni, sia incorso nella perdita del grado per effetto della condanna, si deve tener conto soltanto della pena applicata per il reato più grave.

In caso di condanna condizionale, la sospensione nella esecuzione della pena non esclude l'effetto della perdita del grado.

Art. 5.

Quando con sentenza contumaciale della Corte d'assise o di un giudice militare sia stata pronunziata contro un ufficiale una condanna che ha per effetto la perdita del grado, i procuratori generali del Re e gli avvocati fiscali militari trasmetteranno al Ministero della guerra o della marina copia integrale della sentenza, con attestazione della sua regolare affissione per 3 mesi.

Indi il Ministero provvederà per la dichiarazione della incorsa perdita del grado.

Se, dopo trascorsi i 3 mesi, l'ufficiale si presenta volontariamente ed è arrestato, egli rientra nel possesso del grado dal giorno della presentazione o dell'arresto; fermi gli effetti per il periodo anteriore alla di lui comparsa in giudizio.

Art. 6.

I regi agenti diplomatici o consolari all'estero debbono spedire al Ministero della guerra o della marina una copia di ogni sentenza in materia penale, divenuta irrevocabile, che all'estero sia stata pronunziata contro ufficiali.

Il ministro, esaminata la sentenza, può ordinare che l'ufficiale sia sottoposto a Consiglio di disciplina: se la decisione è di condanna, in ogni caso; se la decisione è di proscioglimento, quando il giudice non escluse la esistenza del fatto o non escluse che l'ufficiale vi prese parte.

Art. 7.

Se contro un ufficiale sia stata pronunziata all'estero una condanna che secondo la legge italiana avrebbe per effetto la perdita del grado, e il ministro, giudicando non essere il caso di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, ritenga per altro opportuno sia dichiarato che egli è incorso nella perdita del grado, richiederà al Consiglio di Stato il parere sulla opportunità di tale dichiarazione, e indi invierà la sua rappresentanza al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Roma, affinchè promuova dalla sezione d'accusa la decisione richiesta dall'art. 3, lettera *a)* della legge.

Per il giudizio della sezione di accusa, si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni che il Codice di procedura penale stabilisce per le materie di sua competenza.

In seguito alla dichiarazione della sezione di accusa, la perdita del grado si applica con decreto Reale, a decorrere dalla data della dichiarazione.

Art. 8.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, ove la sezione di accusa dichiari che il procedimento non fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero o che la condanna non è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importi la perdita del grado, il ministro può, anche in questo caso, sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina per il fatto ritenuto nella sentenza.

Art. 9.

Il decreto Reale di rimozione o di eliminazione dai ruoli sarà accompagnato da relazione ministeriale, la quale indicherà specificamente il fatto che determina il provvedimento, e il decreto enuncerà il motivo speciale che, secondo le disposizioni dell'art. 2, lettere *c)* o *d)* della legge, produce la perdita del grado.

La rimozione e la eliminazione dai ruoli hanno effetto dal giorno successivo alla partecipazione del decreto all'ufficiale.

TITOLO II.

Dell'impiego

CAPO I.

Del servizio effettivo.

Art. 10.

La posizione di servizio effettivo è conferita all'ufficiale o con decreto Reale o con decreto Ministeriale o con altro provvedimento, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

CAPO II.

Della disponibilità.

Art. 11.

La disponibilità è data d'autorità dal Governo, senza che ne dichiari i motivi.

La durata della disponibilità è indeterminata.

CAPO III.

Dell' aspettativa.

§ 1. — Nozione e cause dell'aspettativa.

Art. 12.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa se non per una delle cause stabilite dalla legge.

L'aspettativa speciale, istituita con la legge 3 luglio 1902, n. 247, per gli ufficiali dell'esercito, è regolata dalle leggi e dai regolamenti speciali.

§ 2. — Aspettativa per riduzione di quadri e per ritorno da prigionia di guerra.

Art. 13.

La decorrenza dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra è stabilita dal relativo decreto Reale.

§ 3. — Aspettativa per infermità temporanee provenienti o non da cause di servizio.

Art. 14.

L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti o non da cause di servizio, sia in seguito a sua domanda, sia di autorità e ancorchè non abbia fruito delle licenze stabilite dai relativi regolamenti.

L'aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio non può essere concessa che a mesi interi.

Art. 15.

La domanda dell'ufficiale dev'essere diretta al Ministero della guerra o della marina e trasmessa per via gerarchica.

Il comandante di corpo o l'autorità da cui direttamente dipende l'ufficiale dovrà inoltrarla corredata dagli atti sanitari di cui al seguente articolo.

Art. 16.

Quando il ministro ritenga di collocare un ufficiale in aspettativa per infermità, qualunque ne sia la causa, promoverà d'ufficio gli occorrenti atti sanitari.

Gli atti sanitari avranno luogo secondo le norme, in quanto siano applicabili, contenute nei titoli III o IV del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e dovranno accertare se l'infermità renda indispensabile, e per quanto tempo, la esonerazione dell'ufficiale dal servizio.

Art. 17.

Le norme indicate nei due articoli precedenti si osservano anche nei casi di proroga della aspettativa.

Le proroghe dell'aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio sono concesse a mesi interi; quelle a domanda non possono essere inferiori a due mesi.

Art. 18.

Le stesse norme indicate nell'art. 16 si osservano anche per gli atti sanitari occorrenti a determinare il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in aspettativa per infermità; applicate, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 54 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 19.

L'ufficiale collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio non può far domanda di servizio con anticipazione se non dopo trascors data del collocamento in tale posizione.

Art. 20.

È riservata al Ministero la facoltà di stabilire, caso per caso, le regole e i modi di applicazione per gli atti sanitari cui debbono sottoporsi gli ufficiali residenti all'estero.

§ 4. — Aspettativa per motivi speciali.

Art. 21.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa per motiv speciali se non siano decorsi almeno due anni della data della sua nomina in servizio attivo permanente.

Art. 22.

La domanda di aspettativa per motivi speciali dev'essere corredata, per quanto è possibile, da documenti che la giustificano.

Le autorità che trasmettono la domanda devono, in ogni caso, esprimere il loro parere sull'accoglimento o meno della domanda.

L'aspettativa per motivi speciali può essere negata o fatta cessare, semprechè ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 23.

Le disposizioni dell'articolo 14 secondo comma, dell'articolo 17 secondo comma e quelle dell'articolo 19 si applicano anche all'aspettativa per motivi speciali.

§ 5. — Aspettativa per sospensione dall'impiego.

Art. 24.

Nel caso dell'art. 20 della legge, quando il Ministero non intenda proporre, durante il primo anno di sospensione, il richiamo in servizio dell'ufficiale sospeso, provvederà affinchè alla scadenza dell'anno un Consiglio di disciplina dichiari se l'ufficiale sia nel caso di essere confermato nella sospensione oltre l'anno.

Se il verdetto del Consiglio di disciplina è favorevole all'ufficiale, il richiamo in servizio decorre dal giorno successivo a quello della scadenza dell'anno di aspettativa.

Art. 25.

Nel caso di cui all'art. 22 della legge il Consiglio di disciplina non giudica della sospensione già inflitta, ma dichiara soltanto se questa debba o no essere confermata.

Quando il Consiglio di disciplina abbia espresso parere che l'ufficiale non debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione, il richiamo in servizio dovrà decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio ha espresso tale parere.

Art. 26.

Nel caso indicato dall'art. 24 della legge e quando il ministro, in applicazione dell'art. 70, capoverso, della legge stessa abbia modificato in favore dell'ufficiale un verdetto di rimozione o di eliminazione dai ruoli, l'ufficiale sospeso non ha diritto di invocare il Consiglio di disciplina di cui all'art. 22 della legge.

Art. 27.

Se gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri provenienti dai sospesi da non oltre un anno siano due o più, saranno richiamati in servizio nell'ordine in cui sono stati trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri, e, a parità di data di trasferimento, avrà la precedenza chi sia rimasto sospeso per minor tempo.

Art. 28.

L'aspettativa per sospensione dall'impiego, di cui all'art. 24 della legge, si applica per tutta la durata della pena.

Nel caso di concorso di pene che, cumulate, raggiungano o superino i due mesi, la sospensione dall'impiego si applica per tutta la

durata complessiva delle pene stesse, benchè ciascuna di esse non raggiunga i due mesi.

Art. 29.

Per l'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano le norme seguenti:

a) la perdita dei posti di cui all'articolo stesso sarà eguale, per ogni anno di permanenza in aspettativa per sospensione dall'impiego, al numero risultante dalla media quinquennale delle promozioni verificatesi nel grado del ruolo organico cui appartiene l'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego. Per ogni mese di permanenza in aspettativa per sospensione dall'impiego tale perdita dovrà corrispondere alla dodicesima parte della perdita annuale;

b) nello stabilire la media quinquennale e il dodicesimo di cui alla lettera precedente si calcoleranno come unità le frazioni superiori od eguali alla metà: in ogni caso le frazioni inferiori dovranno essere trascurate;

c) al principio di ogni anno il ministro della guerra e quello della marina provocheranno, rispettivamente, un decreto Reale nel quale dovrà essere riportata la media numerica delle promozioni effettuatesi nell'ultimo quinquennio per ogni grado di ciascun ruolo. Per formare tale media si terrà esclusivamente conto della data dei decreti delle promozioni verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli ultimi cinque anni;

d) quando il numero dei posti perduti dall'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego risulti superiore di due o più a quello degli ufficiali meno anziani che lo seguono nel ruolo del suo grado, l'anzianità dell'ufficiale rimarrà sospesa e verrà fissata dopo che con le promozioni nel grado stesso si sarà raggiunto il numero dei posti perduti;

e) se l'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può pel grado e ruolo cui appartiene conseguire ulteriori promozioni in servizio attivo permanente, la perdita dei posti sarà eguale alla media quinquennale delle vacanze verificatesi in quel grado dello stesso ruolo calcolata e stabilita con le norme e nei modi indicati nelle precedenti lettere *a), b), c), d)*;

f) le disposizioni delle precedenti lettere *a), b), c), d), e)* sono applicate anche agli ufficiali che nei casi stabiliti dalle vigenti leggi incorrono in perdita di anzianità di grado.

§ 6. — Disposizioni comuni alle varie aspettative.

Art. 30.

L'aspettativa non può eccedere complessivamente il limite di tre anni, salvo nei casi previsti dagli articoli 24, 25 e 29 lettera *b)* della legge.

Art. 31.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, può esservi ricollocato benchè non siano decorsi due anni dal suo richiamo in servizio, quando questo sia avvenuto con anticipazione per una delle cause prevedute dall'art. 27 della legge.

Capo IV.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 32.

L'ufficiale che intende di essere dispensato dal servizio attivo permanente deve farne esplicita domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra o della marina.

La dispensa non ha effetto che con la sua accettazione.

La dispensa ha effetto dal giorno successivo alla partecipazione ufficiale del decreto Reale col quale è accettata.

La facoltà di chiedere la dispensa è sospesa dal giorno in cui è dichiarata la mobilitazione.

Art. 33.

L'attitudine a prestare uno dei servizi speciali che l'ufficiale deve possedere a norma delle leggi speciali per essere collocato in posizione ausiliaria deve essere dichiarata: per gli ufficiali del Regio esercito, dalle autorità militari dalle quali essi gerarchicamente dipendono; per gli ufficiali della R. marina, dal Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Nel caso di collocamento in posizione ausiliaria di ufficiali che si trovano in aspettativa per infermità, occorre inoltre una dichiarazione delle competenti autorità medico-militari.

Art. 34.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente per collocamento a riposo, ovvero per riforma, sono accertate nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulle pensioni.

Art. 35.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente per avere l'ufficiale contratto matrimonio senza il R. assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso, sono accertate nei modi stabiliti dagli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, sia per gli ufficiali del R. esercito, che per quelli della R. marina.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina

Capo I.

Della convocazione del Consiglio.

§ 1. — Disposizioni per il R. esercito.

Art. 36.

La convocazione del Consiglio di disciplina è ordinata dal ministro della guerra, sia d'ufficio, sia in seguito a proposta dei comandanti di corpo o dei capi di servizio o di altra autorità militare superiore.

L'ufficiale non può chiedere di essere sottoposto a Consiglio di disciplina, salvo il caso dell'art. 22 della legge.

Art. 37.

Quando un comandante di corpo o capo di servizio, o altra autorità militare superiore, ritenga di proporre che un ufficiale dipendente in servizio attivo permanente sia sottoposto a Consiglio di disciplina trasmetterà, per via gerarchica, al ministro della guerra, un rapporto particolareggiato della mancanza, commessa dall'ufficiale e dei motivi della proposta, accompagnato da tutti quei documenti che valgano a provare la mancanza e ad illuminare il ministro.

Le autorità militari superiori, nel dar corso a tale rapporto, esprimeranno in foglio a parte il loro parere sul proposto provvedimento.

Art. 38.

Se il ministro decide che l'ufficiale sia sottoposto a Consiglio di disciplina, ne fa espressa dichiarazione che sottoscrive, e trasmette l'ordine di convocazione del Consiglio:

a) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale inferiore o superiore, al comandante della divisione militare nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale;

b) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale generale, al comandante del corpo d'armata della capitale.

Art. 39.

Quando più ufficiali siano concorsi in uno stesso fatto, ovvero trattisi di fatti connessi, è convocato un unico Consiglio di disciplina per tutti gli ufficiali, e l'ordine di convocazione viene trasmesso al comandante della divisione nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Se fra gli ufficiali sottoposti a Consiglio si trovi un ufficiale generale, l'ordine di convocazione è trasmesso al comandante del corpo d'armata della capitale.

§ 2. — Disposizioni per la R. marina.

Art. 40.

La convocazione del Consiglio di disciplina è ordinata dal ministro della marina, sia di ufficio, sia in seguito a proposta dei comandi in capo di dipartimento o comandi militari marittimi o di altra superiore autorità militare marittima.

L'ufficiale non può chiedere di essere sottoposto a Consiglio di disciplina, salvo il caso dell'art. 22 della legge.

Art. 41.

Quando un comandante in capo di dipartimento o altra superiore autorità militare marittima ritenga di proporre che un ufficiale dipendente in servizio attivo permanente sia sottoposto a Consiglio di disciplina, trasmetterà per via gerarchica al ministro della marina un rapporto particolareggiato della mancanza commessa dall'ufficiale e dei motivi della proposta, accompagnato da tutti quei documenti che valgano a provare la mancanza e ad illuminare il ministro.

Le autorità militari superiori, nel dar corso a tale rapporto, esprimeranno in foglio a parte il loro parere sul proposto provvedimento.

Art. 42.

Se il ministro decide che l'ufficiale sia sottoposto a Consiglio di disciplina, ne fa espressa dichiarazione che sottoscrive e trasmette l'ordine di convocazione del Consiglio:

a) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale inferiore o superiore, al comando in capo del dipartimento o al comando militare marittimo dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale, e se questi è imbarcato, al comandante indicato nell'art. 49 lettera *b)* della legge;

b) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale ammiraglio o di grado corrispondente, al presidente del Consiglio superiore di marina.

Art. 43.

Quando più ufficiali siano concorsi in uno stesso fatto, ovvero trattisi di fatti connessi, è convocato un unico Consiglio di disciplina per tutti gli ufficiali; e l'ordine di convocazione viene trasmesso al comando in capo del dipartimento o al comando militare marittimo dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Se fra gli ufficiali sottoposti a Consiglio si trovi un ufficiale ammiraglio o di grado corrispondente, l'ordine di convocazione è trasmesso al presidente del Consiglio superiore di marina.

§ 3. — Disposizioni comuni al R. esercito e alla R. marina.

Art. 44.

Se uno o più ufficiali del R. esercito ed uno o più ufficiali della R. marina siano concorsi in uno stesso fatto, ovvero trattisi di fatti connessi, sarà convocato un unico Consiglio di disciplina per tutti gli ufficiali; e l'ordine di convocazione emanerà dal ministro della guerra o della marina secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio appartenga al R. esercito o alla R. marina.

Art. 45.

In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti il ministro, insieme all'ordine di convocazione del Consiglio, invierà anche i rapporti, le inchieste e ogni altro documento atto ad illuminare il Consiglio, indicando in pari tempo in foglio separato la questione o le questioni sulle quali il Consiglio dovrà deliberare.

L'autorità che riceve i documenti disporrà che ad essi siano unite le note caratteristiche dell'ufficiale.

CAPO II.

Della composizione del Consiglio.

§ 1. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali inferiori e superiori del R. esercito.

Art. 46.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio, sono compilate e tenute a giorno presso ogni comando di divisione militare territoriale distinte liste, per ciascun grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali in servizio effettivo e di qualsiasi corpo ed arma che per ragione di servizio hanno la loro abituale dimora nel territorio della divisione.

Oltre alle liste generali suddette, sono sopra di esse compilate due serie di liste speciali, in ordine di grado e di anzianità: una promiscua per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, e delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; l'altra distinta per ciascuno dei corpi sanitario, veterinario, di commissariato e di amministrazione.

Art. 47.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio, il comandante della divisione militare, con l'assitenza del maggior generale più anziano e del capo di stato maggiore della divisione, procede alla revisione delle liste generali e delle due serie di liste speciali:

a) accertando che esse comprendano tutti gli ufficiali residenti nel territorio della divisione;

b) togliendo dalle liste i nomi degli ufficiali infermi e di quelli che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 31, 37 e 38 della legge;

c) verificando se in conformità delle liste il numero degli ufficiali per ciascun grado supera il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio.

Se a termini dell'art. 42 della legge, per insufficienza del numero di ufficiali in un grado, siasi aggiunta alla lista della divisione la lista degli ufficiali di quel grado appartenente ad altra divisione, le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono compiersi anche riguardo alla lista aggiunta.

Art. 48.

Compiuta la revisione delle liste, si procede separatamente alla estrazione di ciascun nome dei membri del Consiglio nel modo seguente:

1° si prende la lista del grado dalla quale secondo l'art. 35 della legge e la tabella annessavi deve estrarsi uno dei membri del Consiglio, e si riportano tutti i nomi della lista sopra cartellini che, arrotolati, vengono deposti in un'urna;

2° indi si riscontra il numero dei nomi compresi nella lista col numero dei cartellini deposti nell'urna, e, riconosciuto che il numero dei cartellini è in perfetta corrispondenza col numero dei nomi, si comincia l'estrazione;

3° a tale effetto il capo di stato maggiore, alla presenza del comandante della divisione e del maggiore generale più anziano, estrae dall'urna un cartellino e lo porge al comandante della divisione che, apertolo, indica il nome estratto;

4° fatta la estrazione di uno dei membri del Consiglio, si estraggono uno alla volta gli altri membri dello stesso grado;

5° esaurita la estrazione dei membri dello stesso grado, si vuota l'urna e si passa alla estrazione degli altri membri osservando le stesse norme stabilite dai precedenti nn. 1°, 2°, 3° e 4°.

Il primo nome da estrarsi è quello del presidente del Consiglio. Per gli altri membri, quando essi debbano o possano essere di diverso corpo od arma, la sorte determina l'ordine della estrazione.

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo di stato maggiore o ad alcuna delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria artiglieria e genio, i nomi del presidente e di quattro

membri si estraggono indistintamente fra gli ufficiali del corpo e delle armi suddette: e i nomi degli altri due membri si estraggono fra gli altri ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito.

Art. 50.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo sanitario, veterinario, di commissariato o di amministrazione, si estrae il nome del presidente fra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito: i nomi di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali dello stesso corpo cui è ascritto l'ufficiale sottoposto a Consiglio: e i nomi degli altri due membri si estraggono fra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito.

Art. 51.

Ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio uno o più ufficiali del corpo di stato maggiore, o dell'arma dei carabinieri reali di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, ed uno o più ufficiali del corpo sanitario, veterinario, di commissariato, di amministrazione, i nomi del presidente e di quattro membri del Consiglio sono estratti fra gli ufficiali del corpo di stato maggiore e delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I nomi degli altri due membri del Consiglio sono estratti entrambi fra gli ufficiali dello stesso corpo, sanitario, veterinario, di commissariato o amministrazione, cui appartiene l'ufficiale sottoposto a Consiglio. Se siano sottoposti a Consiglio due ufficiali di due di questi corpi, i nomi dei due membri del Consiglio sono estratti uno per ciascun corpo. Se siano sottoposti a Consiglio tre o più ufficiali di tre o più di questi corpi, saranno sorteggiati i due corpi dai quali debbono estrarsi i nomi dei due membri del Consiglio.

Art. 52.

Fuori dei casi preveduti nei tre articoli precedenti, ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio due o più ufficiali di corpi diversi, ascritti ai corpi sanitario, veterinario, di commissariato, o amministrazione, il nome del presidente si estrae fra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito: i nomi di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali dei corpi ai quali sono ascritti gli ufficiali sottoposti a Consiglio. La sorte determina l'ordine d'estrazione fra i vari corpi.

Se gli ufficiali di corpi diversi sottoposti a Consiglio:

a) siano due, i nomi dei quattro membri vengono estratti due per ciascun corpo cui gli ufficiali rispettivamente appartengono;

b) siano tre, la sorte stabilirà da quale corpo debbono estrarsi i nomi di due dei quattro membri del Consiglio;

c) siano quattro, da ciascuno dei quattro corpi sarà estratto il nome di un membro del Consiglio.

I nomi degli altri due membri del Consiglio si estraggono tra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito.

Art. 53.

Le disposizioni degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui gli ufficiali sottoposti a Consiglio siano di grado diverso.

Art. 54.

Dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli dal 47 al 53 si farà constare con apposito atto, che sarà firmato da tutti gli intervenuti nella revisione delle liste e nelle operazioni della estrazione.

Art. 55.

Terminata l'estrazione dei nomi dei sette membri del Consiglio di disciplina, il comandante della divisione militare territoriale:

a) partecipa ai membri del Consiglio tale designazione, e li invita a dichiarare prontamente se trovansi in alcuno dei casi indicati nell'art. 38 della legge;

b) comunica i nomi dei membri all'ufficiale sottoposto a Consiglio, avvertendolo che egli ha la facoltà di ricusarne due, e può esercitarla fino al terzo giorno successivo a questa comunicazione.

Avuta la dichiarazione di cui alla lettera *a*) e scaduto il termine indicato alla lettera *b*), il comandante della divisione surroga i membri incompatibili o ricusati, mediante nuova estrazione a sorte negli stessi modi e con le stesse norme stabilite negli articoli precedenti.

Quando debba farsi luogo a surrogazione per incompatibilità per le cause di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 della legge, è sostituito il membro ultimo estratto.

Dopo ciò il comandante della divisione notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dal Ministero.

Art. 56.

L'ufficiale designato dalla sorte a membro del Consiglio di disciplina non può esimersi dall'esercitarne l'ufficio.

L'ufficio di membro del Consiglio non cessa se l'ufficiale:

a) sia trasferito, distaccato, comandato o in licenza, in altra divisione;

b) sia promosso a grado superiore;

c) sia dal servizio effettivo collocato in altra posizione;

d) venga a trovarsi in alcuno dei casi di cui nell'art. 37 della legge, salvo quello di nomina a ministro o sottosegretario di Stato, nelle quali ipotesi si applica la disposizione del successivo capoverso.

Cessa dall'ufficio, ed è surrogato mediante estrazione a sorte, negli stessi modi e con le stesse norme stabilite negli articoli precedenti, l'ufficiale infermo, sospeso dall'impiego, privato del grado, detenuto per mandato di cattura, agli arresti di rigore o in fortezza, o che venga riconosciuto di trovarsi in alcuno dei casi indicati nell'art. 38 della legge.

Art. 57.

Il presidente del Consiglio di disciplina, avuta la notificazione della composizione del Consiglio, lo convoca in adunanza preliminare per la scelta del relatore.

L'elezione del relatore è fatta a mezzo di schede; i membri assenti l'invieranno per lettera al presidente del Consiglio.

L'ufficiale eletto non può esimersi dall'accettarne l'incarico.

Eletto il relatore, il presidente partecipa all'ufficiale sottoposto a Consiglio la nomina del relatore e la definitiva costituzione del Consiglio.

Art. 58.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina intende farsi assistere da altro ufficiale, nelle condizioni stabilite dall'art. 41 della legge, deve dichiararlo al presidente nel termine stabilito dall'articolo 53, e trasmettergli l'accettazione scritta dell'ufficiale da lui prescelto.

Il presidente, accertata la regolarità della scelta, ne dà partecipazione all'ufficiale indicato.

§ 2. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali generali del R. esercito.

Art. 59.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio di disciplina sono compilate e tenute a giorno presso il Ministero della guerra distinte liste, per grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali generali del R. esercito in servizio effettivo.

Art. 60.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio il comandante del corpo d'armata della capitale, con l'assistenza degli ufficiali generali indicati nell'art. 44 lettera *b*) della legge, procede alla revisione delle liste, togliendone i nomi degli ufficiali infermi e di quelli

che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 34, 37 e 38 della legge.

Art. 61.

Stabilite le liste degli eleggibili, ne sono riportati i nomi sopra cartellini che, arrotolati, vengono deposti in un'urna.

Riscontrato ad ogni estrazione il numero dei nomi compresi nella lista col numero dei cartellini deposti nell'urna e trovato esatto, l'ufficiale generale meno anziano, alla presenza del comandante del corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, estrae dalla urna uno alla volta i cartellini corrispondenti al numero degli ufficiali richiesto.

Dell'adempimento delle operazioni stabilite in questo e nel precedente articolo si farà constare con apposito atto che sarà firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 62.

Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57 e 58 si applicano anche nella composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali generali, e le attribuzioni del comandante della divisione militare ivi indicate sono esercitate dal comandante del corpo d'armata.

§ 3. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali inferiori e superiori della R. marina.

Art. 63.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono compilate e tenute a giorno in ogni comando in capo di dipartimento ed in ogni comando militare marittimo distinte liste, per ciascun grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali in servizio effettivo della R. marina, dipendenti dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e presenti alla sede del rispettivo comando.

Oltre alle suddette liste generali sono sopra di esse compilate e tenute a giorno due serie di liste speciali, in ordine di grado e di anzianità; una per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale e l'altra distinta per ciascuno dei corpi del genio navale, sanitario, di commissariato e del corpo Reale equipaggi.

Art. 64.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio, il comandante in capo del dipartimento o il comandante militare marittimo, con l'assistenza degli ufficiali indicati nella lettera *c*) dell'art. 49 della legge, procede alla revisione delle liste:

a) accertando che esse comprendano tutti gli ufficiali dipendenti e presenti alla sede del rispettivo comando;

b) togliendo dalle liste i nomi degli ufficiali infermi e di quelli che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 34, 37 e 38 della legge;

c) verificando se, in conformità delle liste, il numero degli ufficiali per ciascun grado, supera il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio.

Se a termini dell'art. 46 della legge, per insufficienza del numero di ufficiali in un grado, siasi aggiunta alla lista del dipartimento o comando militare marittimo la lista degli ufficiali di quel grado appartenenti ad altro dipartimento o comando militare marittimo, le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono compiersi anche riguardo alla lista aggiunta.

Art. 65.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo dello stato maggiore generale, i nomi del presidente e di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali del corpo stesso, e i nomi degli altri due membri del Consiglio si estraggono fra gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina.

Art. 66.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo del genio navale, sanitario o commissariato o del corpo R. equipaggi, si estrae il nome del presidente fra gli ufficiali di tutti i corpi della R. marina; i nomi di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali dello stesso corpo cui è ascritto l'ufficiale sottoposto a Consiglio; e i nomi degli ultimi due membri del Consiglio si estraggono fra gli ufficiali di tutti i corpi della R. marina.

Art. 67.

Ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio uno o più ufficiali del corpo dello stato maggiore generale ed uno o più ufficiali del corpo del genio navale, sanitario, del commissariato o del corpo R. equipaggi, i nomi del presidente e di quattro membri del Consiglio sono estratti fra gli ufficiali del corpo dello stato maggiore generale.

I nomi degli altri due membri del Consiglio sono estratti entrambi fra gli ufficiali dello stesso corpo del genio navale, sanitario, di commissariato o del corpo R. equipaggi cui appartiene l'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Se siano sottoposti a Consiglio due ufficiali di due di questi corpi, i nomi dei due membri del Consiglio sono estratti uno per ciascun corpo. Se siano sottoposti a Consiglio tre o più ufficiali di tre o più di questi corpi, saranno sorteggiati i due corpi dai quali debbono estrarsi i nomi dei due membri del Consiglio.

Art. 68.

Fuori dei casi preveduti nei tre articoli precedenti, ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio due o più ufficiali di corpi diversi, ascritti ai corpi del genio navale, sanitario, di commissariato o del corpo R. equipaggi, il nome del presidente si estrae fra gli ufficiali di tutti i corpi della R. marina, indi si estraggono i nomi di quattro membri fra gli ufficiali dei corpi ai quali sono ascritti gli ufficiali sottoposti a Consiglio. La sorte determina l'ordine di estrazione fra i vari corpi.

Se gli ufficiali di corpi diversi sottoposti a Consiglio:

a) siano due, i nomi dei quattro membri vengono estratti due per ciascun corpo cui gli ufficiali rispettivamente appartengono;

b) siano tre, la sorte stabilirà da quale corpo debbano estrarsi i nomi di due dei quattro membri del Consiglio;

c) siano quattro, da ciascuno dei quattro corpi sarà estratto il nome di un membro del Consiglio.

I nomi degli altri due membri del Consiglio si estraggono fra gli ufficiali di tutti i corpi della R. marina.

Art. 69.

Le disposizioni degli articoli 67 e 68 si applicano anche nel caso in cui gli ufficiali sottoposti a Consiglio siano di grado diverso.

Art. 70.

Dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli dal 64 al 69 si farà constare con apposito atto, che sarà firmato da tutti gli intervenuti nella revisione delle liste e nelle operazioni della estrazione.

Art. 71.

Le norme di cui negli articoli 48, 55, 56, 57 e 58 si osservano anche nella composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali inferiori e superiori della R. marina, e le attribuzioni del comandante della divisione militare e del capo di stato maggiore, ivi indicate, sono esercitate dal comandante in capo del dipartimento e dal rispettivo capo di stato maggiore.

Art. 72.

Per la composizione del Consiglio di disciplina riguardo ad ufficiali inferiori o superiori imbarcati, si applicano le stesse disposizioni degli articoli precedenti, osservate le norme speciali stabilite negli articoli 47, 49 lettera *b*) della legge.

§ 4. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti.

Art. 73.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio di disciplina, sono compilate e tenute a giorno presso il Ministero della marina distinte liste, per grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti della R. marina in servizio effettivo.

Art. 74.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio, il presidente del Consiglio superiore di marina, con l'assistenza degli ufficiali indicati nell'art. 50 della legge, procede alla revisione delle liste, togliendone i nomi degli ufficiali infermi e di quelli che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 34, 37 e 38 della legge.

Art. 75.

Stabilite le liste degli eleggibili, ne sono riportati i nomi sopra cartellini che, arrotolati, vengono deposti in un'urna.

Riscontrato, ad ogni estrazione, il numero dei nomi compresi nella lista col numero dei cartellini deposti nell'urna e trovato esatto, il segretario del Consiglio superiore di marina, alla presenza del presidente e del contrammiraglio più anziano, estrae dall'urna uno alla volta i cartellini corrispondenti al numero degli ufficiali richiesto.

Dell'adempimento delle operazioni stabilite in questo e nel precedente articolo si farà constare con apposito atto che sarà firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 76.

Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57 e 58 si applicano anche nella composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti, e le attribuzioni del comandante della divisione militare, ivi indicate, sono esercitate dal presidente del Consiglio superiore di marina.

§ 5. — Disposizione comune al R. esercito e alla R. marina.

Art. 77.

Se uno o più ufficiali del R. esercito e uno o più ufficiali della R. marina siano sottoposti ad un unico Consiglio di disciplina si applicano le stesse disposizioni degli articoli precedenti, osservate le norme speciali di cui nell'art. 36 della legge.

CAPO III.

Della procedura del Consiglio.

§ 1. — Atti preliminari.

Art. 78.

Il presidente del Consiglio di disciplina, avvenuta la definitiva costituzione del Consiglio, esamina l'incartamento rimessogli ai sensi dell'art. 53 della legge, ed accerta se è corredato dei documenti necessari e se contiene tutti gli elementi di fatto per il giudizio del Consiglio.

Se il presidente trova che l'incartamento è completo in ogni sua parte, dispone che sia senz'altro comunicato dal relatore all'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Se invece il presidente ritiene utile raccogliere altri elementi o completare quelli già raccolti, chiamando ad esame altre persone o richiedendo altri documenti o provvedendo per altri oggetti riguardanti il procedimento disciplinare, ne delega l'adempimento al relatore del Consiglio.

Assunte queste informazioni e riconosciute sufficienti dal presidente del Consiglio, il relatore le unisce all'incartamento, o, formato di tutti gli atti e documenti un fascicolo con indice generale cronologico, lo comunica all'ufficiale sottoposto a Consiglio, che di tale comunicazione rilascierà dichiarazione scritta.

Art. 79.

Il fascicolo degli atti e documenti è in custodia del relatore.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio può, alla presenza del relatore, esaminare il fascicolo e prenderne gli appunti che crede opportuni, ma non può trasportarlo nè estrarne copia.

Anche l'ufficiale assistente può, alla presenza del relatore, esaminare il fascicolo e prenderne appunti, ma insieme con l'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Art. 80.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, nei tre giorni successivi a quello della fattagli comunicazione del fascicolo degli atti e documenti, può proporre al presidente del Consiglio le sue istanze sulla presentazione di altri documenti o sull'esame di altre persone o sopra altri oggetti riferentisi al procedimento disciplinare.

Le istanze debbono farsi per iscritto; sono firmate dall'ufficiale sottoposto a Consiglio e controfirmate dall'ufficiale che lo assiste.

Se il presidente le accoglie, si provvede con le stesse norme e negli stessi modi stabiliti dagli ultimi due capoversi del precedente art. 78.

Se invece il presidente le respinge, la sua decisione è incensurabile, nè le istanze possono essere sottoposte al Consiglio; ma il presidente esporrà in foglio a parte le ragioni per le quali ritenne di doverle respingere.

L'ufficiale assistente non può fare istanze se non in nome e col consenso espresso dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Art. 81.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, almeno tre giorni prima della discussione, può riesaminare tutti gli atti e documenti, osservate le norme prescritte dal precedente art. 79, ma non può fare nuove istanze.

Art. 82.

Il presidente del Consiglio di disciplina può sempre disporre che con le stesse norme e negli stessi modi indicati nel precedente articolo 78 siano raccolti altri elementi di fatto, a carico o a discarico, che egli ritenga necessari alla manifestazione della verità.

Art. 83.

Due giorni prima della discussione tutti i membri del Consiglio, compreso il presidente e il relatore, prenderanno conoscenza degli atti e documenti, apponendovi poscia la propria firma.

Art. 84.

Il presidente del Consiglio indica le persone che devono comparire avanti il Consiglio, delegando il relatore per i provvedimenti necessari alla loro chiamata.

Se il presidente fra le persone chiamate a deporre non comprende una o più di quelle la cui presentazione all'udienza sia stata formalmente richiesta dall'ufficiale sottoposto a Consiglio, esporrà in foglio a parte i motivi della sua decisione.

Art. 85.

La riunione del Consiglio per la discussione è stabilita dopo che sia stato esaurito ogni incombente istruttorio.

Il presidente fissa e, occorrendo, proroga il giorno e l'ora della riunione del Consiglio, avvertendone i membri, l'ufficiale sottoposto a Consiglio e l'ufficiale che lo assiste.

§ 2. — Discussione.

Art. 86.

Adunatosi il Consiglio con l'intervento di tutti i suoi membri, il presidente fa chiamare l'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Se egli non si presenta nè adduce alcun impedimento, si procede senz'altro alla discussione. Se egli invece adduce qualche impedimento, il presidente dispone per le indagini che ritiene opportune

ad accertarlo, e, ove riconosca la legittimità dell'impedimento, rimanda la discussione ad altro giorno.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio abbia scelto un ufficiale per farsi assistere, e questi sia impedito, è in facoltà del presidente di rinviare la discussione o di ordinare che abbia luogo egualmente. In questo secondo caso però l'ufficiale sottoposto a Consiglio può farsi assistere da altro ufficiale che abbia i requisiti di cui nell'articolo 41 della legge, e che possa immediatamente intervenire alla seduta del Consiglio.

Di quanto sopra sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta del Consiglio.

Art. 87.

Il relatore legge i documenti che gli vengono indicati dal presidente fra quelli già compresi negli atti o comunicati all'ufficiale e firmati dai membri del Consiglio.

Nessun documento nuovo può all'udienza essere presentato o richiesto dall'ufficiale sottoposto al Consiglio, salvo l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente.

Art. 88.

Esaurita la lettura dei documenti, il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli è ascritto.

In ogni momento della discussione, il presidente può far ritirare dall'udienza uno o più ufficiali sottoposti a Consiglio per interrogarli separatamente. In questo caso il presidente, dopo aver fatto rientrare l'ufficiale, lo interroga, indi, prima di procedere ad altri atti, lo informa delle circostanze risultate nella sua assenza.

In ogni caso le risposte dell'ufficiale sono riassunte dal relatore nel verbale della seduta.

Art. 89.

Compiuto l'interrogatorio dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, si procede all'esame delle persone chiamate a deporre, osservate le norme stabilite dall'art. 63 della legge.

Se una o più persone chiamate non si presentano a deporre, il presidente, sentito l'ufficiale sottoposto a Consiglio e consultati i membri del Consiglio, decide se debbasi procedere oltre nella discussione ovvero rimandarla ad altro giorno.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio non può all'udienza richiedere l'esame di altre persone diverse o in aggiunta a quelle chiamate ai sensi del precedente art. 80; salvo l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente.

Art. 90.

Terminato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale assistente di svolgere le ragioni in difesa dell'ufficiale sottoposto a Consiglio; che avrà poscia per ultimo la parola.

Se le ragioni svolte a difesa da entrambi gli ufficiali si trovano esposte in uno scritto, questo viene unito in allegato al verbale delle sedute; se sono invece esclusivamente orali, vengono riassunte per iscritto dagli stessi ufficiali e, da essi firmate, sono annesse al verbale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'ufficiale sottoposto a Consiglio e il suo assistente a ritirarsi.

Art. 91.

La discussione deve essere continuata fino alla deliberazione del Consiglio; ma la seduta può essere sospesa, d'ordine del presidente, negli intervalli necessari per il riposo dei membri del Consiglio o per altre circostanze.

Se la discussione non può compiersi in una sola seduta, sarà continuata in sedute immediatamente successive.

§ 3. — Deliberazione.

Art. 92.

Terminata la discussione il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Il presidente, senza accennare ai risultati della discussione, dà lettura ai membri del Consiglio del foglio della questione o delle questioni stabilite dal ministro e nello stesso ordine le sottopone distintamente alla votazione dei membri del Consiglio.

A tale effetto ciascun membro del Consiglio, ricevute per ogni questione due pallottole sopra una delle quali è scritto *sì* e sull'altro *no*, ne depone una in apposita urna, in modo che rimanga segreto il tenore del suo voto.

Il presidente, per ogni questione, alla presenza degli altri membri del Consiglio, fatto lo spoglio dei voti, dichiara l'esito della votazione, che scrive immediatamente accanto alla questione votata.

Il foglio delle questioni, firmato dal presidente e dagli altri membri del Consiglio, viene indi allegato al verbale della seduta.

Art. 93.

Il verbale della seduta sarà conforme all'annesso modello, e dovrà essere compilato dal relatore non oltre il secondo giorno successivo alla deliberazione del Consiglio.

Il verbale sarà firmato, oltrechè dal presidente e dal relatore, anche dagli altri membri del Consiglio.

Art. 94.

Firmato il verbale della seduta, il presidente del Consiglio spedirà, per via gerarchica, tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare al Ministero competente.

Le autorità militari gerarchiche, trasmettendoli, esprimeranno in foglio a parte il loro parere sull'andamento che ebbe il procedimento disciplinare e sul verdetto del Consiglio.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene all'arma dei carabinieri Reali, fra i pareri suddetti dovrà essere compreso anche quello del comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 95.

I membri del Consiglio di disciplina debbono osservare il segreto sul contenuto degli atti e documenti del procedimento disciplinare, nonchè sulla discussione avvenuta, sui voti espressi e sul verdetto del Consiglio.

Gli atti e i documenti del procedimento disciplinare non possono essere comunicati se non all'autorità competente, che ne faccia legale richiesta.

Art. 96.

Ricevuti gli atti del procedimento disciplinare, il ministro li sottopone all'esame di apposita Commissione; la quale, senza apprezzare il merito dei fatti e del verdetto, dovrà esprimere il suo parere sulla regolarità della convocazione, composizione e procedura del Consiglio.

La Commissione è composta di un tenente generale o vice ammiraglio che la presiede, e di sei membri: un maggior generale, un contrammiraglio, un direttore generale del Ministero della guerra, un consigliere della Corte d'appello giudice del tribunale supremo di guerra e marina, un sostituto avvocato generale militare e un sostituto avvocato generale erariale.

Sono membri supplenti un maggior generale, un vice direttore generale del Ministero della guerra e un capo divisione del Ministero della marina.

Presso la Commissione è costituito un ufficio di segreteria, composto di un capo sezione del Ministero della guerra e di due primi segretari, uno del Ministero della guerra e l'altro del Ministero della marina.

La Commissione è permanente, viene nominata con decreto reale ed ha sede presso il Ministero della guerra.

Art. 97.

Il ministro, tenuto conto del parere della Commissione di cui nell'articolo precedente, può annullare il procedimento disciplinare e ordinare la convocazione di un altro Consiglio di disciplina,

Quando il ministro, tenuto conto del parere della Commissione stessa, ritenga regolare il procedimento disciplinare, dà corso al provvedimento proposto dal Consiglio di disciplina; salvo l'esercizio della facoltà conferitagli dalla seconda parte dell'art. 70 della legge.

PARTE SECONDA.

Degli ufficiali in congedo

—

TITOLO I.

Del grado

—

Art. 98.

Le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, del presente decreto si applicano anche agli ufficiali in congedo.

TITOLO II.

Dell'impiego

—

Art. 99.

Le posizioni dell'ufficiale in congedo sono:

a) fuori servizio;

b) in servizio temporaneo;

c) dispensato da ogni eventuale servizio.

Art. 100.

Per ottenere la dispensa da ogni eventuale servizio per rinunzia, l'ufficiale in congedo deve farne domanda, per via gerarchica e indicandone i motivi, al Ministero della guerra o della marina.

Art. 101.

La dispensa da ogni eventuale servizio per età decorre dal giorno in cui l'ufficiale in congedo ha raggiunto l'età fissata dalle leggi speciali indipendentemente dalla data del decreto col quale la dispensa viene dichiarata.

Art. 102.

L'ufficiale in congedo può essere dispensato da ogni eventuale servizio per infermità sia in seguito a domanda, sia d'autorità. L'infermità deve essere di carattere permanente ed accertata con le norme e nei modi stabiliti dal precedente art. 16.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina

—

Art. 103.

Le disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, del presente decreto, si applicano anche ai Consigli di disciplina per gli ufficiali in congedo.

Disposizioni transitorie.

Art. 104.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 80 della legge il ministro della guerra e quello della marina provvederanno, contemporaneamente all'entrata in vigore del presente decreto, il rispettivo decreto Reale di cui all'art. 29 lettera c) per stabilire le medie quinquennali prescritte dall'articolo stesso lettera a) ed e) pel periodo che va dal 1° gennaio 1907 al 31 dicembre 1911.

Art. 105.

Le disposizioni della nuova legge sullo stato degli ufficiali che si riferiscono ai Consigli di disciplina si applicano ai procedimenti disciplinari in corso.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai procedimenti disciplinari nei quali il Consiglio di disciplina abbia espresso il suo parere questo non sia favorevole all'ufficiale, quando nel giorno della pubblicazione della legge non sia già intervenuta sul parere stesso la decisione del ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

VERBALE

della seduta del Consiglio di disciplina.

L'anno . . . . il giorno . . . del mese di . . . . . . alle ore . . . nella città di . . . . e precisamente nella casa posta in via . . . . numero . . .;

Il Consiglio di disciplina, convocato per decisione del ministro della guerra (o della marina) come dal dispaccio di data . . . . direzione generale . . . . n. . . . per esprimere il parere sulla questione . . . .;

Formato secondo la legge . . . . ed il R. decreto . . . . sullo stato degli ufficiali, e composto come dal verbale in data . . . . di estrazione a sorte dei membri del Consiglio;

Si è adunato con l'intervento di tutti i suoi membri nelle persone dei:

Sig. . . . . presidente
» . . . . membro
» . . . . »
» . . . . »
» . . . . »
» . . . . »
» . . . . »

Il predetto signor . . . . esercita le funzioni di relatore, come dall'atto di elezione in data . . . .

Il presidente fa chiamare l'ufficiale sottoposto a Consiglio [signor . . . . che è stato introdotto nella sala delle sedute (1). Esso è assistito dall'ufficiale signor (2) . . . . che è ammesso nella sala e siede accanto all'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Il relatore, in seguito ad invito del presidente, ha dato lettura al Consiglio degli articoli 2, 3, 20, 22, 33 della legge . . . . . . e sulla indicazione del presidente ha letto i fogli n. . . . del fascicolo degli atti e documenti del procedimento disciplinare (3).

Terminata questa lettura, il presidente ha interrogato l'ufficiale sottoposto a Consiglio sul fatto che gli è ascritto, ed egli ha risposto che (4) . . . .

Dopo interrogato l'ufficiale sottoposto a Consiglio, il presidente ha fatto introdurre nella sala, successivamente e separatamente, le sottonominate persone chiamate a deporre avanti al Consiglio, avvertendo i membri del Consiglio, l'ufficiale signor . . . . . . che vi è sottoposto, e l'ufficiale assistente signor . . . . che essi potranno chiedere a tali persone gli schiarimenti che ritengano necessari ma soltanto per organo del presidente.

Il signor (5) . . . . così interrogato, ha dichiarato: . . . . (6).

Dopo ciascuna deposizione il presidente ha domandato all'ufficiale sottoposto a Consiglio se avesse da fare osservazioni, ed egli ha risposto (7) . . . .

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente le ha fatte ritirare in una sala vicina e ha dato facoltà all'ufficiale assistente di esporre le ragioni a difesa dell'ufficiale sottoposto a Consiglio; il quale ha poscia avuto per ultimo la parola (8).

Dopo ciò il presidente ha dichiarato terminata la discussione ed

ha fatto ritirare l'ufficiale sottoposto a Consiglio e l'ufficiale che lo ha assistito.

Immediatamente il presidente, senza accennare ai risultati della discussione, ha proposto al Consiglio la questione seguente:

« . . . . »,

Ciascun membro ha votato allo scrutinio segreto, deponendo nell'urna una delle due pallottole che ha ricevuto a questo effetto, sull'una delle quali è scritto *si* e sull'altra *no*.

Compiuta la votazione, il presidente, alla presenza di tutti i membri del Consiglio, ha fatto lo spoglio dei voti, che ha presentato il seguente risultato:

Si (ovvero *no*), ecc., all'unanimità (ovvero alla maggioranza di . . . . . . voti contro . . . . . .) sulla prima questione;

Si (ovvero *no*), ecc., sulla seconda questione (9).

Indi il presidente ha scritto il risultato della votazione a margine delle questioni votate, e ha dichiarato che, a parere del Consiglio, il signor . . . . si trova (o non si trova) nel caso di. . . .

Fatta questa dichiarazione il presidente ha sciolto il Consiglio.

Fatto a . . . .

Firme:

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(1) Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio non si presenta, se ne fa menzione nel verbale, a norma e secondo i casi di cui all'art. 86 del R. decreto . . . . .

(2) Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio non ha scelto alcun ufficiale assistente, o se questi è impedito, se ne fa cenno nel verbale e secondo i casi di cui all'art. 86 del R. decreto . . . . .

(3) Se si verifica il caso di cui all'art. 87 del R. decreto . . . . . se ne fa menzione nel verbale.

(4) Riferisce la discolpa dell'ufficiale. Se si verifica il caso di cui all'art. 88 del R. decreto . . . . . ne farà menzione nel verbale.

(5) Riportare il cognome, il nome e le qualità della persona che ha deposto.

(6) È così di seguito per tutte le persone che hanno deposto. La deposizione dev'essere riportata in termini concisi ma in modo completo quanto alla sostanza.

(7) Enunciare la risposta data dall'ufficiale a ciascuna deposizione.

(8) Delle ragioni esposte a difesa, sia dall'uno che dall'altro ufficiale, deve farsi cenno nel verbale secondo le norme stabilite dall'art. 90 del R. decreto . . . .

(9) E così di seguito per le altre questioni qualora sulle precedenti questioni il verdetto fosse stato negativo.

INDICE

PARTE PRIMA.

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

PARTE SECONDA.

Degli ufficiali in congedo.

Verbale della seduta del Consiglio di disciplina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16 e 17 della legge 17 luglio 1910, n. 511, i quali autorizzano l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale a favore del Ministero della guerra e la istituzione di apposito conto corrente;

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1912, e i precedenti, coi quali fu autorizzata l'apertura di crediti straordinari per le spese occorrenti per la occupazione della Libia;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata a favore del Ministero della guerra l'apertura sulla tesoreria centrale di un nuovo credito

straordinario di L. 20.000.000 per le spese occorrenti per l'occupazione della Libia.

La suddetta somma, al cui pagamento sarà provveduto coi mezzi ordinari di tesoreria, sarà versata nell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 872 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, in virtù dei quali è consentita l'apertura di un credito straordinario a favore della marina militare;

Visto il Nostro decreto 6 giugno 1912, n. 662, e i precedenti, coi quali fu autorizzata l'apertura di crediti straordinari per le spese occorrenti per la campagna della Libia;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata a favore del Ministero della marina l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 7.000.000 sulla tesoreria centrale per le spese occorrenti per la campagna della Libia.

La suddetta somma, al cui pagamento sarà provveduto coi mezzi ordinari di tesoreria, sarà versata nell'apposito conto corrente, presso la tesoreria centrale.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO

Il giorno 16 agosto corrente, in Valdidentro, provincia di Sondrio, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 17 agosto 1912.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1912.

	AL 30 giugno 1912	AL 31 luglio 1912	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	376,460,091 56	218,989,411 08	— 157,470,680 48
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	962,673,288 02	(1) 1,143,754,540 72	+ 181,081,252 70
Insieme	1,339,133,379 58	1,362,743,951 80	+ 23,610,572 22
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	883,261,569 80	898,507,999 11	— 15,246,429 31
Situazione del Tesoro	+ 455,871,809 78	+ 464,235,952 69	+ 8,364,142 91

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 233,692,725.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1911-912	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	274,232,001 01	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	102,228,090 55	
			376,460,091 56

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	147,952,868 74	—	147,952,868 74	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	25,104,390 63	—	25,104,390 63	
	» III. - Movimento di capitali	52,161,161 33	—	52,161,161 33	
	» IV. - Partite di giro	6,371,513 78	—	6,371,513 78	
		231,589,934 48	—	231,589,934 48	231,589,934 48
In conto debiti Tesoreria	Buoni del Tesoro	28,268,000 —	—	28,268,000 —	
	Vaglia del Tesoro	291,670,610 87	—	291,670,610 87	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	85 21	—	85 21	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	2,210,366 84	—	2,210,366 84	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	32,062,728 04	—	32,062,728 04	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	150,000 —	—	150,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	54,611,937 26	—	54,611,937 26	
	Incassi da regolare	42,456,016 41	—	42,456,016 41	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910, n. 888.	—	—	—	
		451,429,744 63	—	451,429,744 63	451,429,744 63
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicembre 1907, n. 804	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	39,154,000 —	—	39,154,000 —	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	18,639,569 35	—	18,639,569 35	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
		57,793,569 35	—	57,793,569 35	57,793,569 35
				Totale . . .	1,117,273,340 02

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

AL 31 LUGLIO 1912. AVERE

(a) Fondo di cassa al 31 luglio 1912	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	136,262,886 80	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	82,726,524 28	
			218,989,411 08

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	211,969,510 06	—	211,969,510 06	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	2,494,641 59	—	2,494,641 59	
	» III. - Movimento di capitali	6,136,748 85	—	6,136,748 85	
	» IV. - Partite di giro	2,624,891 07	—	2,624,891 07	
		223,225,791 57	—	223,225,791 57	223,225,791 57
	Decreti di scarico	—	—	—	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	—	—	
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	27,882,500 —	—	27,882,500 —	
	Vaglia del Tesoro	260,245,482 03	—	260,245,482 03	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	20,000 —	—	20,000 —	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	18,000 —	—	18,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	79,936,969 27	—	79,936,969 27	
	Incassi da regolare	68,080,364 02	—	68,080,364 02	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		436,183,315 32	—	436,183,315 32	436,183,315 32
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicem. 1907, n. 804	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	96,249,426 61	—	96,249,426 64	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3,991,978 36	—	3,991,978 36	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	24,517,784 48	—	24,517,784 48	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	29,275,435 35	—	29,275,435 35	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	84,840,197 22	—	84,840,197 22	
		238,874,822 05	—	238,874,822 05	238,874,822 05
				Totale . . .	1,117,273,340 20

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 233,692,725 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 31 luglio 1912
Buoni del Tesoro	207,268,000 —	207,653,500 —
Vaglia del Tesoro	38,667,131 48	70,092,260 32
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	70,909,731 40	70,909,731 40
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	201,814,572 45	201,794,657 66
Id. del Fondo culto id. id.	7,847,192 61	10,057,559 45
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	110,360,924 58	142,423,652 62
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	12,100,000 —	12,100,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,515,356 78	2,647,356 78
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	94,869,785 65	69,544,753 64
Incassi da regolare	44,533,069 85	18,908,722 24
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n 47	22,500,000 —	22,500,000 —
Id. legge 29 dicembre 1910, n. 888	53,000,000 —	53,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	16,875,805 —	16,875,805 —
Totale	883,261,569 80	898,507,999 11

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

		Al 30 giugno 1912	Al 31 luglio 1912
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	Legge 8 agosto 1895, n. 486	80,000,000 —	80,000,000 —
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	22,500,000 —	22,500,000 —
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10)	60,000,000 —	60,000,000 —
	Legge id. id. id. (art. 11)	1,316,920 —	1,316,920 —
	Legge 29 id. 1910, n. 888	53,000,000 —	53,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare		32,542,267 62	128,791,694 26
Id. del Fondo pel culto id. id.		19,366,421 80	23,358,400 16
Cassa depositi e prestiti id. id.		111,404,303 53	135,922,088 01
Altre Amministrazioni id. id.		118,167,245 30	108,288,680 65
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico		—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro		1,710,342 67	1,710,342 67
Diversi		415,789,982 10	511,990,609 97
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come contro		16,875,805 —	16,875,805 —
Totale		962,673,288 02	1,143,754,540 72

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 31 luglio p. p., ascendeva a L. 14,890,987.46.

B) quello delle altre contabilitá speciali che alla stessa data era di L. 89,097,358.66.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di luglio 1912 comparati con quelli del mese di luglio 1911.

Entrata ordinaria.	Mese di luglio 1912	Mese di luglio 1911	Differenza nel 1912
Categoria I. - *Entrate effettive*			
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	842,096 42	806,555 63	+ 35,540 79
Contributi – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati . .	82,719 40	148,371 91	— 65,652 51
Contributi – Imposte dirette – Redditi di ricchezza mobile	2,212,979 53	2,176,513 73	+ 36,465 80
Contributi – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	32,406,580 89	29,622,709 68	+ 1) 2,783,871 21
Contributi – Tasse sugli affari – Prodotto del movimento a G. e P. V.	251,781 02	229,959 62	+ 21,821 40
Contributi – Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—
Contributi – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	14,646,967 33	13,637,263 58	+ 2) 1,009,703 75
Contributi – Tasse di consumo – Dogane e diritti marittimi .	30,537,162 44	26,932,342 45	+ 3) 3,604,819 99
Contributi – Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,580,914 33	2,680,024 32	— 99,109 99
Contributi – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—
Contributi – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Roma .	—	1,410,722 10	— 4) 1,410,722 10
Contributi – Privative – Tabacchi	26,446,421 96	24,338,621 24	+ 5) 2,107,800 72
Contributi – Privative – Sali	6,357.214 86	6,370,141 93	— 12,927 07
Contributi – Privative – Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	137,096 20	314,813 05	— 177,716 85
Contributi – Privative – Lotto	7,294,778 38	6,869,795 13	+ 424,983 25
Proventi dei servizi pubblici – Poste	9,343,526 51	8,279,968 71	+ 1,063,557 80
Proventi dei servizi pubblici – Telegrafi	19,462 75	450,611 20	— 431,148 45
Proventi dei servizi pubblici – Telefoni	412,273 58	432,831 27	— 20,557 69
Proventi dei servizi pubblici – Servizi diversi.	2,311,909 81	2,214,265 92	+ 97,643 89
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	4,056,119 36	8,925,771 02	— 6) 4,869,651 66
Entrate diverse	3,718,300 71	3,446,059 75	+ 272,240 96
Totale *Entrata ordinaria*. . .	143,658,305 48	139,287,342 24	+ 10) 4,370,963 24
Entrata straordinaria.			
Categoria I. - *Entrate effettive:*			
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	188,742 49	75,982 86	+ 112,759 63
Entrate diverse	4,052,002 94	2,681,591 48	+ 7) 1,370,411 46
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	53,817 83	20 —	+ 53,797 83
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	25,104,390 63	416,002 58	+ 8) 24,688,388 05
Categoria III. - *Movimento di capitali:*			
Vendita di beni ed affranc. di canoni	200,039 84	238,151 74	— 38,111 90
Accensione di debiti	51,310,195 —	218,750 —	+ 9) 51,091,445 —
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	43,511 35	24,712 34	+ 18,799 01
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—
Partite che si compensano nella spesa.	595,028 21	718,826 64	— 123,798 43
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	—	—
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	—	—
Prelevamenti sugli avanzi e tutto l'esercizio 1910-11	—	—	—
Ricuperi diversi	12,386 93	4,069 44	+ 8,317 49
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	—	12,885 —	— 12,885 —
Totale *Entrata straordinaria* .	81,560,115 22	4,390,992 08	— 11) 77,169,123 14
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	6,371,513 78	2,038,498 39	+ 12) 4,333,015 39
Totale generale. . . .	231,589,934 48	145,716,832 71	+ 85,873,101 77

1) Maggiori accertamenti.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di luglio 1912 comparati con quelli del mese di luglio 1911.

	Mese di luglio 1912	Mese di luglio 1911	Differenza nel 1912
Ministero del tesoro	41,913,439 39	53,010,649 77	— [13]) 11,097,210 38
Id. delle finanze	14,789,288 51	13,525,484 86	+ [14]) 1,263,803 65
Id di grazia e giustizia	4,144,521 16	3,539,967 51	+ 604,553 65
Id. degli affari esteri	12,156,775 75	10,447,244 67	+ [15]) 1,709,531 08
Id. dell'istruzione pubblica	7,397,533 47	4,039,072 03	+ 3,358,461 44
Id. dell'interno	21,241,021 48	29,062,187 58	— [16]) 7,821,166 10
Id. dei lavori pubblici	12,743,925 71	11,008,050 50	+ [17]) 1,735,875 21
Id. delle poste e dei telegrafi	10,359,863 39	8,665,683 98	+ [18]) 1,694,179 41
Id. della guerra	72,997,862 96	61,467,949 44	+ [19]) 11,529,913 52
Id. della marina	23,916,116 07	24,321,788 83	— 405,672 76
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	1,565,443 68	2,899,435 69	— [20]) 1,333,992 01
Totale pagamenti di bilancio	223,225,791 57	221,987,514 86	+ 1,238,276 71
Decreti di scarico	»	»	»
Decreti prelevamento fondi	»	»	»
Totale pagamenti	223,225,791 57	221,987,514 86	+ 1,238,276 71

2) Maggiori accertamenti . . . . L. 730,000 —
Spostamento nei versamenti . . . . » 270,000 —
L. 1,000,000 —

3) Maggiori accertamenti . . . . L. 2,500,000 —
Spostamento nei versamenti . . . . » 1,100,000 —
L. 3,600,000 —

4) Il prodotto lordo del dazio consumo della città di Roma viene compreso, da alcuni mesi, fra le partite di giro — V. n. 12 — anzichè tra le entrate effettive (come avveniva nella prima metà dell'esercizio precedente), e ciò in analogia a quanto avviene per il dazio consumo della città di Napoli.

Solo alla fine dell'esercizio, quando cioè il prodotto netto, verrà accertato, si effettuerà il trasporto dell'ammontare di questo fra le entrate effettive.

5) Maggiori accertamenti . . . . L. + 2,400,000 —
Spostamento nei versamenti. . . . . . . » — 300,000 —
L. + 2,100,000 —

6) La diminuzione proviene dal fatto che alcuni Ministeri non hanno ancora effettuato il rimborrso per pensioni ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7) La differenza proviene da maggiore ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I « Spese effettive ».

8) Maggiore accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444.

9) Maggiori accensioni di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

10) L'entrata ordinaria presenta un aumento di circa 4 milioni e mezzo, ma se si tien conto del rimborso dovuto dai Ministeri per per le pensioni pagate dal tesoro - V. n. 6 - e della diminuzione apparente per il dazio di consumo della città di Roma - V. n. 4 - l'aumento stesso diventa di oltre 10 milioni e mezzo.

11) L'aumento dell'entrata straordinaria è dovuto principalmente alle cause indicate nei precedenti numeri 8 e 9.

12) L'aumento proviene dalla nuova imputazione del prodotto lordo del dazio della città di Roma - V. n. 4 - e da maggiori prelevamenti dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento.

13) La diminuzione proviene principalmente dalla maggiore spesa nel luglio 1911 per la cessione al tesoro dello Stato di quote d'indennità dovute dalla Cina a Missioni e privati ai termini della legge 18 giugno 1911, n. 543.

14) Maggiori pagamenti riflettenti numerosi capitoli i di cui singoli importi non meritano particolare illustrazione.

15) La differenza proviene principalmente da maggiore spesa nella parte straordinaria pei pagamenti effettuati sui capitoli 67 e 68 (legge 18 luglio 1911, n. 864, riguardante provvedimenti per la Somalia italiana) che nello scorso anno ebbero luogo in gennaio.

16) Minori pagamenti disposti per provvedimenti profilattici a causa del colera, e per il soprassoldo delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

17) La differenza è principalmente causata dall'acceleramento dei lavori pubblici, in special modo per l'acquedotto pugliese, e dal crescente sviluppo delle costruzioni ferroviarie.

18) La maggiore spesa proviene principalmente dai miglioramenti accordati al personale.

19) La maggiore spesa proviene principalmente dalla maggiore forza sotto le armi, e dall'acceleramento dei lavori e delle provviste.

20) Minori pagamenti fatti per conto del Demanio forestale di Stato.

Roma, 19 agosto 1912.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Per il direttore generale
CIGLIANA.

Direzione generale del debito pubblico

3° AVVISO.

La signora Granito Fida fu Gaetano, moglie di Rickards Giuseppe domiciliata in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 310 ed elettivamente in Roma, presso lo studio dell'avv. Adriano Belli, via Prefetti, n. 22, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Garro Celona, del tribunale di Catania, il 18 dicembre 1911, ha diffidato il di lei marito signor Rickards Giuseppe, domiciliato in Catania, a restituirle entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati nominativi 3,50 % provenienti dalla conversione di quelli 5 % n. 1,124,248 di L. 450 e n. 1,099,380 per L. 1000 (cioè n. 287,701 di L. 315 e 273,507 di L. 700) intestati ad essa signora Granito Fida e vincolati come dote della titolare, dei quali certificati, con sentenza 23 febbraio-11 marzo 1910 del tribunale di Roma fu fatto obbligo ad esso signor Rickards di far restituzione alla istante.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e l'amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli, presentata dalla signora Granito Fida.

Roma, il 18 aprile 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 % »	449290 566748	59 50 7 —	Bottazzi *Giuseppe* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Pallanza	Bottazzi *Ettore-Giuseppe* di Giovanni, minore, ecc., come contro
»	614080	35 —	Rosa *Teresa* di *Pietro-Paolo*, nubile, domiciliata in Alba (Cuneo)	Rosa *Maddalena-Anna-Teresa* di *Paolo*, ecc., come contro
»	308744	31 50	Rosa *Teresa* di *Pietro-Paolo*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Savona (Genova)	Rosa *Maddalena-Anna-Teresa* di *Paolo*, ecc., come contro
3.50 % Cat. *A* 3.50 % Cat. *A*	15986 1859	126 — 168 —	Costa *Giovanni Battista* o *Giambattista*, *Caterina* ed *Anselmina* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Frugone Anna di Giovanni Battista, vedova Costa, domiciliati a Nervi (Genova)	Costa *Giovanni-Battista-Ilario* fu Francesco, *Caterina*, *Battistina*, *Marianna* ed *Elena-Anselmina-Enrichetta* fu Francesco, minori, ecc., come contro
3.50 % »	449292 566749	59 50 7 —	Bottazzi *Margherita* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Pallanza	Bottazzi *Onorina detta Rita* di Giovanni, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 27 luglio 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 agosto 1912, in L. 101.11.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

19 agosto 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	98,23 47	96,48 47	97,75 92
3.50 % *netto* (1902)	97,92 71	96,17 71	97,45 16
3 % *lordo*	68,02 50	66,82 50	67,10 —

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1912, col quale veniva bandito il concorso per professore straordinario alla cattedra di materie giuridiche ed economia politica ed industriale del R. Istituto tecnico superiore di Milano;

Veduto che la data di scadenza del concorso stesso era fissata nel decreto medesimo per il giorno 4 novembre 1912;

Veduto che l'accennato decreto venne pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, il giorno 12 luglio 1912, n. 164;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto, è prorogato al giorno 15 novembre 1912.

Roma, 31 luglio 1912.

Il ministro
CREDARO.

1

R. conservatorio di San Pietro in Colle di Val d'Elsa

È aperto il concorso a n. 2 posti semigratuiti nel R. conservatorio di San Pietro in Colle d'Elsa, da conferirsi da questo Consiglio di amministrazione, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Possono presentarsi al concorso tutte quelle fanciulle che appartengono a oneste famiglie di non agiata condizione, e saranno preferite quelle giovinette le cui famiglie sieno nate nella città e comune di Colle d'Elsa e vi dimorino da molto tempo. (Art. 44 regolamento interno approvato dal Ministero della pubblica istruzione in data 30 giugno 1869).

Le domande in carta da bollo da cent. 60 dovranno essere presentate al sottoscritto presidente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione e dovranno essere corredate:

1° dell'obbligazione del padre o chi ne fa le veci, colla quale per la osservanza dei patti ed oneri imposti dal Regolamento suddetto si elegge domicilio in Colle d'Elsa presso la direzione dell'Istituto;

2° fede di nascita comprovante l'età della fanciulla non minore di anni sei nè maggiore di anni quattordici, con riferimento al 15 ottobre p. v.;

3° certificato medico comprovante la subita vaccinazione e la sana costituzione fisica della fanciulla;

4° lo stato di famiglia;

5° dichiarazione della Giunta comunale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

6° un certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la fanciulla risiede;

7° un certificato degli studi compiuti dalla concorrente.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere debitamente legalizzati.

Dal R. conservatorio di San Pietro, il 1° agosto 1912.

Il presidente.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le notizie ufficiali pervenute da Costantinopoli che accennavano ad un miglioramento della situazione albanese ed alla risoluzione della crisi ministeriale sono completamente smentite dai fatti. Per ciò che riguarda il Gabinetto può dirsi che è in dissoluzione, giusto i seguenti dispacci:

Londra, 19. — Mandano da Costantinopoli al *Daily Telegraph:* La posizione del Gabinetto è sempre incerta. I circoli ottomani nettamente ostili al Comitato « Unione e Progresso », si mostrano malcontenti della parzialità e dello spirito di conciliazione di cui danno prova alcuni membri del Gabinetto, specialmente Hussein Hilmi pascià il quale in una intervista ha respinto ogni idea di ostilità sistematica verso il Comitato « Unione e Progresso » e ha dichiarato che ai contrario conta sull'appoggio patriottico di questa organizzazione.

Costantinopoli, 19. — Si confermerebbe che il ministro dell'interno ha dato le dimissioni per le stesse ragioni del suo predecessore Zia pascià, cioè a causa del conflitto con Hilmi pascià.

Scerif pascià voleva sostituire i vali giovani turchi con vali indipendenti, ma Hilmi pascià, d'accordo con il gran visir, si è opposto.

Corre voce che il gran visir darebbe stasera le dimissioni.

Per le 6 di stasera è convocato il Consiglio dei ministri straordinario.

*** Si dice che Rescid bey, partigiano dell'Intesa liberale, nominato vali di Smirne, assumerà il portafoglio dell'interno.

La situazione albanese va viepiù aggravandosi come si desume dai seguenti dispacci:

Costantinopoli, 19. — I giornali pubblicano dispacci da Uskub, i quali dicono che regna nella città una profonda emozione in seguito all'attitudine minacciosa degli albanesi.

Ibrahim pascià appena giunto ha convocato i capi albanesi per comunicare loro gli ordini del Governo e discutere con essi.

Sono anche giunti Issa Boldotinaz e Riza bey. Numerosi albanesi armati partecipano ai negoziati. Ibrahim ha proibito agli albanesi di penetrare nei palazzi del Governo. Alcuni capi albanesi hanno lasciato Uskub.

*** Ieri doveva aver luogo a Usbuk la conferenza dei capi albanesi con Ibrahim pascià. Essendosi presentati i capi con 300 alba-

nesi armati, Ibrahim pascià chiese loro di allontanarli; allora anche i capi si ritirarono protestando con indignazione.

Secondo le voci che corrono si teme che gli albanesi saccheggino i depositi di armi, che sono guardati da grossi distaccamenti di truppa.

Le Banche e le Case di commercio hanno sospeso i loro affari. Le truppe sorvegliano tutti i punti della città. Sono stati posti sulle alture alcuni cannoni con la bocca rivolta verso la città.

Migliori notizie non si hanno per ciò che riguarda l'incidente turco-montenegrino. I seguenti telegrammi dimostrano come la questione vada viepiù complicandosi:

Costantinopoli, 19. — La Porta afferma che il Montenegro mobilizza gli effettivi dell'artiglieria e che perciò essa ha ordinato di prendere misure per prevenire ogni attacco improvviso.

*** Hanno avuto luogo combattimenti alla frontiera. In alcuni circoli si dice che i montenegrini marcierebbero verso Berana.

Il nuovo ministro di Turchia a Cettigne avrebbe ottenuto un congedo.

La Legazione sarebbe diretta durante la sua assenza dal commissario della frontiera.

*** Un dispaccio da Uskub annuncia che i montenegrini sono entrati a Berana.

La proposta Berchtold, come oramai viene chiamata dalla stampa estera, d'iniziativa di questo ministro, va facendosi strada ogni dì più nel favore delle potenze europee.

Ecco quanto dicono in merito gli ultimi dispacci:

Londra, 19. — L'*Agenzia Reuter* annuncia che il ministro degli esteri, sir E. Grey, ha risposto alla proposta dell'Austria-Ungheria dicendo che sarà felice di entrare in uno scambio di vedute sulla situazione delle provincie balcaniche dell'Impero ottomano.

Parigi, 19. — I giornali hanno da Pietroburgo:

Si annuncia da buona fonte che la proposta del conte Berchtold riguardo a uno scambio di idee fra le potenze sulla crisi balcanica è stata approvata dal ministro degli esteri di Russia. Questi crede che la proposta del conte Berchtold sia prova della rinuncia da parte del Gabinetto di Vienna alla attitudine isolata che manteneva finora negli affari balcanici.

Costantinopoli, 20. — Kiamil pascià ha fatto ad un giornalista dichiarazioni favorevoli alla proposta del conte Berchtold.

La stampa parigina non si mostra ottimista per ciò che riguarda il Marocco, donde continuamente si hanno notizie di conflitti.

L'ultimo telegramma da Tangeri, 19, dice:

La proclamazione di Mulay Yussef è un fatto compiuto nella maggior parte delle città dell'Impero.

Si assicura che nel combattimento sostenuto dal colonnello Pein il 14 agosto, i francesi avrebbero avuto 10 morti e 48 feriti, di cui 21 gravemente.

Il colonnello Mangin, che si accampò il 16 corrente, nel paese dei Rehamna, ha potuto respingere gli attacchi dei ribelli.

Un episodio assai grave si è verificato presso il campo, dove una compagnia senegalese, attaccata da alcune centinaia di cavalieri, ha dovuto sostenere un combattimento di parecchie ore, combattimento che all'arrivo dei rinforzi è terminato con la vittoria dei francesi.

Questi hanno avuto due morti e una ventina di feriti. Il nemico ha subito gravi perdite.

Abbiamo a suo tempo riferito, intorno alla sollevazione avvenuta in talune regioni della Cina contro il giogo mancese ed alle sanguinose repressioni cui tale sollevazione dette luogo.

Col mezzo di larvati processi statari sono state soppresse molte persone imputate di avere eccitato alla sollevazione, però di talune vittime ora si chiede ragione, come informano i seguenti dispacci:

Pechino, 19. — Dopo una seduta tumultuosa, l'assemblea ha deciso con 52 voti contro 11 di richiedere a Yuan Shi Kai di fornire di qui a tre giorni la prova della colpabilità dei due generali giustiziati sommariamente.

Se la risposta non sarà soddisfacente, l'assemblea intimerà a Yuan Shi Kai di presentarsi a dare spiegazioni, e se sarà il caso intende di porre in stato d'accusa Yuan Shi Kai stesso e l'intero Governo.

L'esecuzione dei due generali ha commosso profondamente la provincia dell'Hu-pi.

Shanghai, 19. — Suang-Yout-Schin parte domani per Pechino.

Il generale Suang-Sung, che doveva accompagnarlo, ha rifiutato all'ultimo momento di recarsi a protestare contro l'esecuzione del generale Toung-tseng-hu ad Han-Keu.

Suang-Yout-Schin era stato sollecitato a non andare, ma egli persiste nelle sue intenzioni.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Zuara, 19. — Ieri due squadroni di cavalleria appoggiati dal 6° battaglione indigeno eseguirono un'altra ricognizione intorno ad Abd-es-Samad esplorando accuratamente il terreno fin oltre le oasi Giamil e Menscia che furono trovate sgombre.

Pattuglie esploranti spinte a Regdaline hanno confermato anche l'abbandono di questa oasi.

È compiuto l'allacciamento di Zuara con Sidi-Abd-es-Samad e si lavora attivamente al rafforzamento definitivo della base presso il porto.

I funerali di S. A. R. la Duchessa di Genova Madre

Le onoranze funebri rese ieri da Stresa e dai paesi della regione alla salma di S. A. R. la duchessa di Genova sono riuscite una solenne, degna dimostrazione di profondo dolore e di memore affetto.

Fra le notabilità che presero parte al trasporto della salma di S. A. R. la duchessa di Genova Madre, si trovavano pure gli onorevoli senatori Boselli, Canzi e Cefaly, l'onorevole deputato Leonardi di Casalino, il gentiluomo d'onore di S. M. la Regina Madre, marchese Guiccioli, il prefetto della provincia di Novara, comm. Zoccoletti, il presidente della Deputazione pro-

vinciale di Novara, comm. Calderini, il sindaco di Novara, comm. Carneali, il marchese del Grillo, il conte Gazelli, il conte della Croce, i giudici del tribunale di Pallanza.

Fra le dame che assistettero alla cerimonia funebre vi erano la marchesa Pallavicini, la contessa Borromeo, la contessa Balbi, la contessa Taverna, la principessa Strongoli.

A Torino.

Fin dalle prime ore del pomeriggio di ieri il piazzale della stazione al Corso Vittorio Emanuele era affollato di popolo che attendeva l'arrivo della salma di S. A. R. la duchessa di Genova Madre. Lungo tutto il corso Vittorio Emanuele ed agli edifizi di piazza Carlo Felice erano issate le bandiere abbrunate.

Moltissimi negozi furono chiusi in segno di lutto.

Le Associazioni politiche, operaie, militari, ecc., con bandiere, si disposero nel piazzale interno. L'addobbo dalla stazione alla sala reale e ambienti vicini era imponente.

Sotto l'atrio della stazione, davanti la saletta reale, presero posto il generale Escard, comandante la divisione, il marchese Guiccioli, il conte Gazzelli, gentiluomini di S. M. la Regina Madre.

Giunsero poi S. M. il Re e S. A. R. il principe ereditario di Sassonia, il principe Alfonso di Baviera, una rappresentanza del reggimento sassone che porta il nome della principessa Elisabetta ed altri gentiluomini.

Nel treno funebre, in una vettura-salon, stavano S. M. la Regina Margherita e le LL. AA. RR. la duchessa di Genova colle loro dame, il duca di Genova e il principe di Udine.

Il Re e il principe ereditario di Sassonia e il principe Alberto di Baviera salutarono la Regina Madre ed i principi.

La Regina Madre e la duchessa di Genova uscirono da una porticina, e, in automobile, accompagnate dalle dame di onore, partirono alla volta di Superga.

Il feretro venne scaricato dal vagone da un drappello di marinai e trasportato sulla berlina, seguito dal Re di Sassonia con a fianco il duca di Genova, dal principe di Udine, dal principe Alfonso di Baviera, dal principe ereditario di Sassonia, da numerosi generali e gentiluomini.

Alle 15,35 mentre la folla reverente scoprivasi, il corteo funebre si mosse imponentissimo e per il corso Vittorio Emanuele e via Cairoli arrivò alla chiesa della Gran Madre di Dio dove stava una folla immensa e dove poco prima erano giunte le rappresentanze ufficiali del Senato e della Camera, le LL. EE. il presidente del Consiglio Giolitti e i ministri Facta e Sacchi, le autorità governative e municipali, il corpo diplomatico e consolare, i sindaci di Roma e di numerose altre città.

Poco prima era giunto S. M. il Re, accompagnato da S. E. il generale Brusati, dal principe Cito e dal capitano Bonaldi.

Ad ossequiare il Sovrano che vestiva l'alta tenuta di generale si recarono S. E. i ministri, S. E. Marcora e l'arcivescovo cardinale Richelmy.

Giunsero pure in automobile le I L. AA. RR. il Duca d'Aosta, il Conte di Torino e il Duca degli Abruzzi, e subito si recarono presso S. M. il Re formando un gruppo centrale che prese posto al centro della scalinata del tempio.

Quando la funebre carrozza sostò innanzi al cancello scesero dai numerosi legni formanti una parte del corteo tutti i personaggi augusti ed ufficiali che formarono attorno a S. M. il Re d'Italia un numeroso gruppo. Frattanto, malgrado una lieve pioggia, la folla scoprivasi mentre il cardinale arcivescovo, accompagnato da numeroso clero, benediva la salma.

Compiuta la cerimonia la berlina funebre si avviò seguita dalle vetture reali, ove stavano S. M. il Re di Sassonia e le LL. AA. RR. il duca di Genova, il principe di Udine, il principe ereditario di Sassonia e il principe di Baviera, verso Sassi, dove con la funicolare sarebbe stata trasportata a Superga.

Le LL. MM. il Re e la Regina salirono in automobile, accompagnati da S. E. il ministro di R. Casa nobile Mattioli-Pasqualini, dal principe Cito e dal capitano Bonalda salutati dai principi, ed ossequiati dai ministri, dagli ambasciatori e dalle autorità tutte.

Partirono poi le automobili portanti le LL. AA. RR. il duca d'Aosta, il duca degli Abruzzi e il conte di Torino.

Le LL. EE. Giolitti, gli altri ministri, gli ambasciatori, le rappresentanze della Camera e del Senato e le altre autorità si allontanarono frattanto nelle rispettive vetture, mentre la folla a stento trattenuta irrompeva nella gradinata.

A Superga, malgrado il tempo stava pure gran folla. Alle 16 cominciarono a giungere le automobili coi Reali, e i principi. Arrivarono successivamente le LL. MM. il Re e la Regina, le LL. AA. RR. la duchessa di Genova, la principessa Laetitia, il duca e la duchessa d'Aosta, il conte di Torino, il duca degli Abruzzi, i figli del duca di Genova.

Quando alle 16,15 giunse in automobile S. M. la Regina Margherita, i Sovrani, i principi e le principesse scesero dalla scalinata per salutarla.

Il treno portante la salma giunse alle 17,50. I valletti di Corte trasportarono a braccia il feretro che venne, in mezzo al tempio, benedetto da monsignor Beccaria, cappellano maggiore di Corte. Poscia venne sceso nella cripta, seguito dai Reali, dai principi e dalle principesse.

La cerimonia semplice fu commoventissima.

Murata la cripta vi venne apposta la seguente iscrizione:

« Maria Elisabetta di Sassonia - Duchessa di Genova Madre - nata a Dresda il 4 febbraio 1830 - Morta a Stresa il 15 agosto 1912 ».

Vi furono poscia appese varie corone, fra le quali quelle di S. M. il Re, di S. M. l'Imperatore di Germania e del Municipio di Torino.

Alle 19,45 la cerimonia era terminata e i Reali, i principi e le principesse risalirono in automobile, accompagnati dai gentiluomini e dalle dame di onore.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina iermattina, col seguito giunsero in automobile da Sant'Anna di Valdieri a Racconigi, donde proseguirono, pure in automobile, alle 14,45 per Torino ad assistere ai funerali di S. A. R. la Duchessa di Genova Madre.

Alle 23,15 fecero ritorno a Sant'Anna di Valdieri.

S. M. la Regina Margherita e S. A. R. il Duca di Genova hanno elargito duemila lire ai poveri di Stresa.

S. M. Federico Augusto III, Re di Sassonia e le LL. AA. RR. il principe ereditario di Sassonia Federico Augusto Giorgio e il principe Alfonso di Baviera accompagnati dai loro aiutanti di campo e dal colonnello comandante il reggimento che porta il nome della defunta principessa Elisabetta, sono giunti iermattina, in forma privatissima a Torino.

Vennero ricevuti alla stazione dai generali Escard e Piacentini, dal comandante della scuola di guerra, dal capo di stato maggiore del 1° corpo d'armata, dal conte Ricardi Di Netro, cerimoniere della casa ducale di Genova e dal console di Germania von Müller.

Il Re di Sassonia col principe ereditario, col conte Ricardi Di Netro e col generale Piacentini presero subito posto in una carrozza di Corte, dirigendosi al palazzo reale, dove era stato loro allestito un appartamento.

In altra carrozza pure di Corte presero posto il principe Alfonso di Baviera, il colonnello del reggimento Elisabetta ed il generale Escard.

Molta folla salutò rispettosamente gli augusti ospiti.

Stanotte S. M. il Re di Sassonia col figlio principe ereditario, Federico Augusto, è partito da Torino per Aix-les-Bains.

S. E. Finocchiaro-Aprile. — Ieri mattina è giunto a Palermo, accompagnato dall'on. deputato Cirmeni e dal suo capo di gabinetto, comm. Rossi, S. E. il ministro di grazia e giustizia. Trovavansi a riceverlo le autorità cittadine e moltissimi amici ed estimatori. L'accoglienza fu cordialissima.

Dopo una breve sosta all'Hôtel Excelsior il ministro si recò all'ospedale militare, a visitarvi i feriti e gli ammalati reduci dalla Libia.

Poscia l'onorevole ministro si recò a visitare i malati provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica degenti nel nuovo ospedale Rosolino Pilo, trattenendosi a lungo specialmente presso i più gravi.

Alle ore 13 l'onorevole ministro si recò all'Hôtel de France, ove ebbe luogo una colazione offerta in suo onore dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio di disciplina dei procuratori legali.

Al riuscitissimo banchetto brindò il comm. La Farina, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, rievocando la figura del ministro quando esordiva nella vita pubblica in Palermo.

Il ministro rispose con elevate parole rievocando le sue prime armi politiche e professionali e accennando all'opera legislativa svoltasi durante il suo ministero e specialmente alla riforma del Codice di procedura penale, alla riforma della legge sulla cittadinanza ed alla riforma dell'ordinamento della magistratura.

A proposito di questa legge, confermò che il progetto di legge relativo sarà discusso dalla Camera non appena essa riprenderà i suoi lavori.

S. E. Finocchiaro Aprile concluse inneggiando ai fratelli invitti che combattono in Libia.

Il brindisi del ministro fu applauditissimo e salutato alla chiusa con entusiastiche grida di « Viva l'Italia! Viva il Re! ».

Iersera, in onore del ministro, il sindaco ha offerto un banchetto.

Vi sono intervenute tutte le autorità civili e militari, il sindaco ed il ministro si sono scambiati affettuosi brindisi.

Il ministro è stato calorosamente applaudito.

R. Biblioteca Lancisiana. — Per la consueta spolveratura e revisione dei libri, la biblioteca starà chiusa al pubblico dal 1° al 15 del prossimo settembre.

Vittoria italiana. — Nelle gare europee sul lago di Ginevra, organizzate da quella Società nautica, la corsa di « yoles » di mare a quattro rematori di punta e timoniere è stata vinta dal club canottieri « Libertà » di Capo d'Istria.

Munificenza. — Il fu comm. Clemente Gondrand nel suo testamento ha disposto che 200 mila lire siano devolute a beneficio dei nuovi ospedali di Genova, 100 mila lire per le scuole dei poveri, ed ha provveduto ad altre numerose elargizioni.

Fratellanza latina. — Nel 1862 nei pressi del porto di Moltezzano, dell'isola di Stampalia, fu eretto un monumento alla memoria del sottotenente di vascello Bisson, della marina francese, e di alcuni marinai francesi morti nel 1827 poco dopo la battaglia di Navarrino.

Appena le navi della squadra italiana occuparono Stampalia i nostri ufficiali ebbero a notare in quale deplorevole stato di abbandono si trovasse il predetto monumento, in più punti sfregiato e danneggiato da colpi di martello e di piccone, mentre la croce che lo sormontava era stata abbattuta.

Con simpatico senso di opportunità l'ammiraglio Viale, ottenutane autorizzazione dal ministro della marina, disponeva che i nostri marinai vi eseguissero, coi limitati mezzi di bordo, i restauri occorrenti, mentre che dalla nave-officina *Vulcano* veniva costruita una targa metallica da apporsi al monumento, come omaggio alla memoria dei commilitoni francesi morti nell'adempimento del loro dovere e come prova dei legami che affratellano la gente di mare.

La mattina del 9 corrente aveva luogo, alla presenza di S. E. l'ammiraglio Viale, degli ammiragli e comandanti delle navi presenti in quest'isola e di una rappresentanza di oltre 100 ufficiali e 500 marinai, una solenne cerimonia commemorativa per lo scoprimento della targa.

Il comandante in capo delle nostre forze navali con elevata parola commemorava i valorosi marinai francesi e principalmente il loro eroico capo, sottotenente di vascello Bisson, il quale, novello Pietro Micca, quando sopraffatti dal numero dei pirati, saliti all'arrembaggio per riprendere il brigantino *Panayota* che era stato loro catturato e che al Bisson era stato affidato, dette fuoco alle polveri facendo perire, con la nave ed il suo equipaggio, i pirati assalitori.

Al momento dello scoprimento della targa la musica della marina suonò le note della Marsigliese e della Marcia Reale, mentre che il picchetto di onore presentava le armi.

La targa fissata al monumento a perenne ricordo del reverente omaggio reso con spontaneità marinara alla memoria degli eroici commilitoni francesi, è in bronzo, e forma di scudo romano guarnito da una spada di legionario e porta in rilievo la seguente iscrizione:

Virtuti patriaeque fidei italica classis dicavit
Agosto 1912

Istituto internazionale d'agricoltura. — È uscito il numero di agosto del Bollettino di Statistica agraria, edito dall'Istituto internazionale di agricoltura.

In quattro tabelle relative ai quattro cereali frumento, segale, orzo, e avena sono riuniti tutti i paesi per i quali si ha il dato approssimativo della produzione.

Altre cinque tabelle relative al lino, alla barbabietola da zucchero alla vite, al tabacco, e al cotone fanno conoscere la superficie, lo stato di coltura e, per qualche paese, anche la stima del raccolto di tali prodotti.

In un'ultima tabella relativa alla campagna bacologica sono riprodotti i dati già pubblicati nel Bollettino di luglio coll'aggiunta di quelli relativi alla produzione in bozzoli degli allevamenti d'estate al Giappone in kg. 17.195.000 ossia 86,9 0/0 della corrispondente produzione del 1911.

Marina mercantile. — Il *Regina Elena* della N. G. I., è partito da Montevideo per Rio de Janeiro e l'Europa. — Lo *Stampalia* della Veloce, è partito da New York per Napoli e Genova.

Onore al merito

S. M. il Re si è degnato approvare la proposta del ministro della marina, on. Leonardi-Cattolica, di decorare della medaglia d'oro al valor militare le bandiere di combattimento delle cinque torpediniere che parteciparono alla ricognizione dei Dardanelli nella notte del 18 al 19 luglio ultimo scorso.

Ecco il testo della relazione dell'on. ministro a S. M. il Re:

« Sire!

Nella notte del 18 al 19 luglio ultimo scorso una squdriglia di siluranti composta delle torpediniere d'alto mare *Spica*, *Climene*, *Centauro*, *Astore* e *Perseo*, al comando del capitano di vascello Enrico Millo, penetrava nei Dardanelli per constatare le reali condizioni della difesa e silurare possibilmente la squadra turca ancorata nel seno di Nagara.

La squadriglia, scoperta all'entrata, si portava fino allo stretto di Chanak, quivi avvistava le navi nemiche e retrocedeva sol quando l'ulteriore avanzata avrebbe rappresentato un sicuro ma vano sacrificio. Illuminata, come di pieno giorno, da potenti proiettori percorreva sempre in fila serrata il canale nei due sensi e ritornava quasi immune da danni, pur fatta bersaglio per circa due ore alle innumerevoli artiglierie postate sulle rive, dopo aver superato ostacoli e zone minate.

Sire!

Il freddo ardire del duce, la balda valentia dei comandanti, la mirabile bravura dei dipendenti, fuse insieme in uno sforzo concorde animato dal più profondo sentimento del dovere, costituiscono un fulgido esempio di virtù militari che è doveroso premiare in maniera collettiva, tale che sia ambito compenso per tutti quanti, stando sulle siluranti predette, parteciparono all'ardua impresa.

Mi onoro pertanto sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra la proposta di decorare della medaglia d'oro al valor militare le cinque gloriose bandiere di combattimento che sventolarono sui Dardanelli nella notte dell'ereico cimento ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TANGERI, 19. — Cinquecento soldati spagnuoli hanno occupato Arzila ieri nel pomerigio senza incidenti.

COSTANTINOPOLI, 19. — Dopo l'entrata degli albanesi a Koeprulu i negozi erano stati chiusi, ma essi sono stati riaperti in seguito alle misure prese dal Governo.

COSTANTINOPOLI, 19. — La Porta annuncia ufficialmente che, in seguito a passi fatti ad Atene, la Grecia ha richiamato Liatis, funzionario al Consolato di Rodi, il quale aveva assistito alla riunione tenuta dagli isolani a Patmo.

WASHINGTON, 19. — Il sottosegretario di Stato del Ministero del agricoltura Hays è accusato di malversazione dalla maggioranza della Commissione della Camera dei rappresentanti incaricata di controllare le spese del Ministero di agricoltura.

La relazione dichiara che il Ministero di agricoltura ha agito nell'interesse degli speculatori sulle proprietà fondiarie, non nell'interesse pubblico, in alcuni affari di drenaggio nella Florida.

PARIGI, 19. — Mandano da Nizza al *Journal*: In una corsa in bicicletta a Monaco il corridore Minutti è slittato sul binario della ferrovia e si è stracellato il cranio rimanendo cadavere.

VESOUL, 19. — Il fuoco scoppiato nelle miniere di Longchamp è stato domato. Sono stati estratti quattro cadaveri di minatori asfissiati.

COSTANTINOPOLI, 20. — Il console di Russia a Uskub, decano del corpo consolare, ha telegrafato all'Ambasciata di Russia dicendo che tutti gli affari correnti sono interrotti. Gli albanesi sono padroni di tutti gli uffici dell' amministrazione. I consoli chiedono istruzioni.

Si afferma che i disordini di Berana cominciarono col massacro dei serbi e si dice che i montenegrini marcerebbero su Berana appunto per portare soccorso ai serbi.

LONDRA, 20. — Il *Daily Chronicle* ha da Costantinopoli:

Dodicimila albanesi sono circondati a Koeprulu da quindici battaglioni turchi.

WASHINGTON, 20. — In un messaggio speciale al Congresso il presidente Taft dice che è di somma importanza che le potenze straniere siano rassicurate circa la buona fede degli Stati Uniti e invita perciò il Congresso ad emendare il bill relativo al canale di Panama, inserendovi la clausola che le nazioni estere potranno domandare ai tribunali di pronunziarsi sulla validità dei diritti di franchigia sulle tasse di pedaggio nelle navi nord-americane. A parte questa restrizione, Taft si dichiara pronto a dare la sua sanzione al bill.

KIEL, 20. — Il principe Enrico di Prussia è partito per il Giappone, ove si reca a rappresentare l'Imperatore Guglielmo ai funerali del defunto Mikado.

LIMA, 20. — Billinghurst è stato eletto presidente della Repubblica.

COSTANTINOPOLI, 20. — Un dispaccio da Uscub, in data di ieri sera, annuncia che un accordo sarebbe intervenuto fra i rappresentanti del Governo e gli albanesi, i quali avrebbero cominciato a tornare ai loro paesi.

BUENOS AIRES, 20. — I giornali esprimono la loro viva soddisfazione per la conclusione della Convenzione sanitaria italo-argentina e dicono che essa verrà ratificata dal presidente della Repubblica e dal Parlamento.

Il *Diario* dice che il ministro degli esteri, Bosch, ha ottenuto la soluzione del conflitto italo-argentino dopo aver soppresso il conflitto interno, eliminando gli specialisti.

La *Prensa* si felicita che l'Italia consenta che venga ripreso il movimento dell'emigrazione italiana in Argentina. Gli argentini, conclude il giornale, celebreranno con gioia il lieto avvenimento.

La *Razon* rileva che il disaccordo non poteva prolungarsi più oltre e che il ristabilimento dell'amicizia tradizionale fra i due paesi si imponeva.

COSTANTINOPOLI, 20 — Il generale Salih, senatore ed ex ministro della guerra, è nominato ministro dei lavori pubblici.

COSTANTINOPOLI, 20. — Si rimprovera a Hilmi pascià di avere, in questioni fuori della sua competenza, diretto negoziati in vista di un accordo fra il Governo e i Giovani turchi. Si dichiara anche che se l'opinione pubblica è contro di lui ciò avviene perché egli tiene i Giovani turchi informati di tutte le decisioni prese dal Consiglio dei ministri e riceve gli ordini del Comitato Unione e progresso per il tramite di Giavid bey.

COSTANTINOPOLI, 20. — Stanotte ha avuto luogo alla Porta un Consiglio di Ministri straordinario, che si è occupato della questione di Gabinetto, degli affari balcanici e anche, si crede, del conflitto col Montenegro.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

16 agosto 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	760.55
Termometro centigrado al nord	25.8
Tensione del vapore, in mm.	4,73
Umidità relativa, in centesimi	19
Vento, direzione	N
Velocità in km.	12
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.4
Temperatura minima	13.9
Pioggia in mm.	—

16 agosto 1912.

In Europa: pressione massima di 768 a sud della Francia intorno al golfo del Leone; minima di 754 sul golfo di Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito e specialmente in Lombardia. Termometro qua e là ancora disceso. Il tempo si è messo al bello.

Barometro: massimo a 765 ad ovest e nord; minimo di 762 a sud-est.

Probabilità: A sud venti moderati del primo quadrante; al centro venti moderati del secondo. Cielo vario sul genovesato, sereno altrove. Alto Tirreno e Canal d'Otranto mossi.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 16 agosto 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	23 4	17 5
Genova	1/4 coperto	calmo	23 5	17 9
Spezia	3/4 coperto	calmo	21 6	14 2
Cuneo	sereno	—	22 4	12 6
Torino	sereno	—	23 0	13 6
Alessandria	sereno	—	28 0	13 9
Novara	sereno	—	26 0	15 0
Domodossola	1/4 coperto	—	21 6	7 9
Pavia	sereno	—	26 1	9 8
Milano	1/2 coperto	—	26 1	13 3
Como	sereno	—	22 0	14 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	1/4 coperto	—	22 4	11 0
Brescia	sereno	—	24 0	14 8
Cremona	sereno	—	26 4	14 2
Mantova	sereno	—	24 8	14 0
Verona	1/2 coperto	—	24 6	13 3
Belluno	sereno	—	20 9	11 5
Udine	1/4 coperto	—	23 8	14 2
Treviso	1/4 coperto	—	25 5	15 2
Venezia	sereno	calmo	24 6	15 7
Padova	sereno	—	24 5	14 0
Rovigo	sereno	—	25 0	12 7
Piacenza	sereno	—	24 4	14 0
Parma	sereno	—	24 8	14 8
Reggio Emilia	sereno	—	24 6	18 6
Modena	sereno	—	24 2	15 6
Ferrara	1/2 coperto	—	24 7	14 2
Bologna	sereno	—	24 7	17 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	25 4	16 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	25 0	16 3
Ancona	sereno	calmo	25 3	19 0
Urbino	sereno	—	24 6	15 8
Macerata	sereno	—	25 5	18 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	25 6	12 5
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	23 7	13 0
Pisa	1/4 coperto	—	24 8	12 0
Livorno	1/2 coperto	mosso	25 6	17 0
Firenze	1/4 coperto	—	25 1	13 5
Arezzo	nebbioso	—	25 4	12 0
Siena	1/4 coperto	—	24 6	13 3
Grosseto	sereno	—	27 2	12 5
Roma	sereno	—	26 9	13 9
Teramo	sereno	—	28 6	15 0
Chieti	sereno	—	25 6	17 0
Aquila	sereno	—	24 8	11 1
Agnone	1/4 coperto	—	25 1	12 8
Foggia	sereno	—	32 0	17 0
Bari	sereno	legg. mosso	27 0	17 5
Lecce	sereno	—	30 7	21 0
Caserta	sereno	—	28 7	14 6
Napoli	sereno	calmo	25 9	17 9
Benevento	sereno	—	28 1	13 9
Avellino	sereno	—	25 0	11 3
Caggiano	1/4 coperto	—	30 9	17 0
Potenza	sereno	—	26 4	14 7
Cosenza	sereno	—	32 0	19 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	28 6	15 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	27 6	21 5
Palermo	coperto	legg. mosso	28 4	20 4
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	27 1	21 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	24 7
Messina	3/4 coperto	calmo	30 0	22 5
Catania	sereno	calmo	29 8	22 1
Siracusa	sereno	mosso	28 8	20 4
Cagliari	sereno	mosso	28 6	9 0
Sassari	sereno	—	22 1	16 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.